

TOSCANI

**INTRODUZIONE
ALLO STUDIO
DELLA
MEDICINA LEGALE**

3407
T713

BIBL. DA FACULDADE
RECIFE

BIBLIOTHECA DA FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE

OBRA

N.º 258

VOLUME *Unico*

CLASSIFICAÇÃO

340.75

OBSERVAÇÕES

T 713

EXTRACTO


do Código das Instituições de Ensino Superior

Art. 114. Em hypothese alguma sahirão da biblioteca livros, folhetos, impressos ou manuscritos.

Art. 156. Na bibliotheca propriamente dita so e facultado o ingresso aos membros do corpo docente e seus auxiliares e aos empregados da Faculdade para os estudantes e pessoas que queiram consultar obras houvera uma sala contigua, onde se acharão apenas em logar apropriado os catalogos necessarios e a meza e cadeiras para accommodação dos leitores.

Art. 157. Ao bibliothecario compete

1.º fazer observar a maior silencio na sala de leitura providenciado para que se colhem as pessoas que perturbarem a ordem, e recorrendo ao director, quando não for atendido.



258





CUPINICIDA LTDA

Industria de papel e celulose



MEDICINA LEGALE.

INTRODUZIONE

ALLO STUDIO

DELLA

MEDICINA LEGALE

PER IL

Dott. Cav. DAVIDE TOSCANI

Professore ordinario di medicina legale nella Regia Università di Roma.



ROMA

LIBRERIA ALESSANDRO MANZONI

di Antonio Tenconi

—
1880

PROPRIETÀ LETTERARIA

Al.

UNIVERSIDADE DO RECIFE
FACULDADE DE DIREITO
BIBLIOTECA

F 349 | 19.4.950



SOMMARIO. — Ragione di essere del governo, 1 — Necessità di attingere lume dalle scienze naturali e dalla medicina per la formazione e per l'applicazione di alcune leggi, 2 — Medicina privata, medicina pubblica e loro suddivisioni, 3 — Se la medicina legale sia una scienza a sé, 4, 5 — Sue vicende e cause che v' influirono, 6-12 — Dei consigli forniti dai medici al legislatore, 13 — Bell'esempio dato da un sapiente ministro, 14 — Natura, varietà e importanza dei soccorsi medici nelle questioni giudiziarie, 15-23 — Due corollari, 24, 25 — Non sempre i risultati pratici corrispondono all'aspettativa, 26 — Necessità di un giusto concetto circa i poteri della medicina legale, 27 — L'opera del perito si risolve nella testimonianza e nel giudizio, 28, 29 — Quale risultato possa egli conseguire nell'una, quale nell'altro, 30, 31 — La cattiva scelta dei periti causa principalissima degli inconvenienti lamentati nella pratica, 32 — Come possano formarsi medici adatti a funzionare da periti, 33 — Come garantirsi della loro idoneità, 34 — Periti stabili, o libera scelta dei medesimi nei singoli casi, 34 — Desiderabile assistenza dei periti a difesa nelle operazioni peritali, 35 — Inammissibilità del sistema di far giudici di cose tecniche persone non tecniche, 36 — Proposta relativa e sue prevedibili conseguenze, 37-39 — Condizioni cui debbono soddisfare i periti nelle testimonianze e nei giudizi, 40-46 — Della denuncia e dell'obbligo impostone dalla legge, 47-52 — Della perizia e della sua obbligatorietà nel Foro penale, 53 — Perizia scritta, 54 — Tecnica regolamentare delle autopsie giudiziarie, 55 — Perizia orale, 56 — Distribuzione degli argomenti di medicina legale, 57-59.

1. Andò assai lontano dal vero chi pensò e scrisse che la condizione naturale all'uomo, e alla sua prosperità più confacente si fosse lo stato selvaggio. La sua natura, l'inclinazione, il bisogno lo dimostrano

evidentemente fatto per la civile convivenza. Ma perchè egli da questa convivenza possa trarre il suo benessere, e perchè gli sia dato schivare i danni e i pericoli da cui la medesima pure non va esente, fa anzitutto mestieri intervenga la provvida tutela delle leggi. Leggi che, coordinando le forze ed il lavoro dei molti per sopperire alla insufficienza dei singoli, ne assicurino i mezzi per soddisfare ai bisogni, ed anco alle agiatezze della vita; leggi che valgano a tener lontane, o ad attenuare almeno, le cagioni molteplici di offese alla umana salute; leggi che, determinando i doveri e i diritti di ciascuno, e infrenando le malvagie passioni, ne difendano dalle insidie, dai soprusi, dalle violenze le sostanze, la vita, l'onore. Appunto in questo bisogno si trova la ragione di essere dei governi, qualunque ne sia la loro forma e natura.

2. Affinchè peraltro valgano le dette leggi ad una tutela veramente opportuna ed efficace della società e degl'individui che la compongono, fa d'uopo, per molte di esse almeno, sieno informate non pure alla conoscenza del morale, ma eziandio a quella della parte fisica dell'uomo, a pro del quale sono promulgate, e che è chiamato ad osservarle. D'onde il bisogno pel legislatore di attingere lumi alle scienze naturali ed alla medicina. Nè basta: a fine che nell'applicazione delle leggi riguardanti l'amministrazione della giustizia non si devii dalle norme di questa, è mestieri parimenti che, ove i fatti su cui debbono fondarsi i giudizi sieno relativi alla parte fisica dell'uomo,

i tribunali invocchino, per bene stabilirli ed apprezzarli, il soccorso di chi è in possesso delle speciali cognizioni indispensabili all'uopo, dei cultori, vale a dire, della scienza e dell'arte medica. Consono a questo bisogno è il disposto dei codici in vigore presso tutte le colte nazioni. Ed ecco la necessità dell'intervento dei periti medici nel Foro. Eguale necessità si avvera anco per il riconoscimento ed il giudizio di fatti che hanno a fornire la base all'applicazione delle leggi dirette a tutelare la pubblica salute.

3. Male dunque si apporrebbe chi presumesse di formarsi un concetto adeguato della medicina, ravvisandola soltanto dal punto di vista delle cure che appresta all'individuo ed alla famiglia. Talora dessa è chiamata a valicare i termini di questa ristretta cerchia di sua operosità, e, non limitandosi più a procacciare solo il bene dei singoli, aspira a cooperare più da vicino e più direttamente per quello delle intere popolazioni e della società intera. Di qua la distinzione della medicina in *privata* e *pubblica*. La prima si adopera a preservare dai morbi gl'individui, e a liberarneli quando ne siano colpiti; e, comunque in ultima analisi ridondi anch'essa a vantaggio pubblico, la chiamiamo *privata*, poichè si esercita fra le pareti domestiche e per invito del privato cittadino, e direttamente mira al vantaggio di questo. La seconda, o si asside al fianco del legislatore, per soccorrerlo dei suoi lumi nella promulgazione e riforma di alcune leggi; o si adopera in servizio del Foro e delle pub-

bliche amministrazioni, allo scopo di stabilire e di rischiarare fatti di sua competenza che valgano a guidarne nei giudizi e nelle deliberazioni rispettive. Come poi la medicina privata, avuto riguardo allo scopo che si prefigge, si distingue in due rami, prendendo nome di *privata igiene* quando coi suoi consigli, diretti all'individuo ed alla famiglia, si studia di tener lontano dall'uno e dall'altra gli elementi predisponenti e gli occasionali dei morbi, ed assumendo quello di *medicina clinica* quando imprende a combattere le infermità che hanno assalito l'individuo; così la medicina pubblica, o *medicina dello Stato*, siccome alcuni preferirono di chiamarla, risulta ancor essa di due rami, i quali, quantunque abbiano taluni argomenti in comune, quantunque si porgano vicendevole soccorso, le dottrine dell'uno servendo non rare volte a rischiarare quelle dell'altro, sono tuttavia ben distinti pel diverso scopo che si prefiggono. Questi due rami sono: la *medicina legale*, e la *medicina politica*, o *igiene pubblica*. Questa si fa coadiutrice dell'autorità per conseguire il fine della tutela della salute del popolo; quella porge consigli al legislatore, e presta l'opera sua nel Foro in servizio ed allo scopo della retta amministrazione della giustizia.

Non altrimenti di quel che avviene per ogni altra scienza, chiunque impenda lo studio di quella parte di medicina pubblica che è costituita dalla medicina legale, farà, credo io, cosa opportunissima, e oserei

dire necessaria, se, prima di addentrarsi nell'esame degli argomenti speciali che le si riferiscono, s'intratterrà alquanto sopra alcune generalità sue. Così gli verrà dato di poterne fin da principio, e quasi d'un sol colpo d'occhio, abbracciare il complesso, vederne meglio la natura e lo scopo, apprendere il valore dei mezzi per conseguire questo, conoscere le fallacie e i pericoli da evitare, misurarne i confini, e farsi una giusta idea dei vantaggi che può trarne la società. Queste generalità costituiscono appunto l'oggetto del presente scritto, nel quale in pari tempo mi studierò di risolvere talune controversie relative all'esercizio medico-legale.

4. Trae la medicina legale la ricca suppellettile dei suoi materiali da ogni ramo del medico sapere: dalla fisica, dalla chimica, dalle scienze naturali tutte, ma più specialmente dallo studio dell'uomo sano e del malato, dall'anatomia cioè normale e patologica, dalla fisiologia, dalla patologia generale e speciale, medica e chirurgica, dalla clinica, dalla farmacologia, dalla ostetricia. Ciononostante non può mica per ciò considerarsi la medicina legale quale un semplice aggregato delle diverse scienze che formano la medicina e di quelle che si riguardano come ausiliari di questa. Ma invece le cognizioni ed i fatti, all'una od alle altre per la natura loro riferibili, rivolgendo essa ed applicando ad uno scopo tutto suo peculiare, costituisce una scienza veramente a sè, che ha un dottrinale suo proprio, ha un campo proprio in cui si

esercita, e degli argomenti che, o le appartengono esclusivamente, o che considera sotto un particolare suo punto di vista. D'onde la necessità di un insegnamento speciale della medesima; e d'onde pure la naturale conseguenza che non ogni medico, non ogni chirurgo è egualmente in grado di ben adempiere all'ufficio di perito nel Foro. È cosa ben diversa difatti studiare, per esempio, la malattia da veleno per saperla combattere, dal conoscere e saper valutare i criterî che ne guidano alla dimostrazione forense di un veneficio accaduto. Altro è studiare e classificare le ferite allo scopo della cura delle medesime; altro è trattare l'argomento stesso dal lato medico-legale, ed essere in grado di soddisfare in proposito alle molte esigenze del Foro, determinando sul tramite segnato dalla stessa legge l'entità dell'offesa, sia durante la vita, sia quando, seguita la morte, si abbia a giudicare se questa fu la conseguenza della ferita, e unicamente di essa; rilevando quale fu l'arma che la produsse e come questa venne adoperata; analizzando gli argomenti che valgano a dimostrare chi fu l'autore del ferimento; rimuovendo il sospetto che la lesione possa essere stata indotta dopo la morte; risolvendo infine tante altre questioni cui dan luogo nei tribunali le circostanze speciali dei fatti. A discoprire la simulazione dei morbi, non basta conoscere la sintomatologia propria di ciascuno di essi; ma per affrontare la malizia degl'impostori e smascherarla, fa pure mestieri possedere speciali co-

gnizioni relative agli artificiosi mezzi, coi quali si possono imitare, e anche provocare, alcuni dei fenomeni della malattia reale, e agli amminicoli idonei a disvelare la frode. V'è una differenza notevolissima tra il saper sezionare un cadavere pei bisogni della scienza e dell'ordinaria pratica medica, e il sapere istituire un'autopsia giudiziaria, in guisa da non dar luogo a ragionevoli dubbiezze intorno ai giudizi che ne debbono scaturire, o da non lasciare andare anche del tutto smarrita la prova materiale di un reato. La vitalità del feto quale deve dimostrarsi innanzi al Foro; le prove dirette ad accertare la vita *post partum* di un neonato presunto vittima d'infanticidio; molte questioni riferibili alla venere; quelle che si suscitano nei casi di morte per annegamento, per soffocamento, per istrangolamento, per appiccamento, e mille altre, che per brevità ometto, costituiscono altrettante specialità proprie della scienza medico-legale, e che da questa esclusivamente s'insegnano.

5. Eppure, pare incredibile, in Italia, proprio nell'Italia nostra, che tra le sue glorie annovera a buon diritto non ultima quella di essere stata la culla della medicina legale, un illustre clinico oculista, il Magni, si è levato a proclamare in un suo recente scritto,¹ come già aveva fatto in altro nel 1870, la inutilità dell'insegnamento di tale scienza, e a pro-

¹ *Sull'ordinamento della Facoltà medica*, lettera al prof. Ferdinando Palasciano, pubblicata nel *Bullettino delle scienze mediche della Società medico-chirurgica di Bologna*, fascicoli settembre e ottobre 1879.

porne perciò la soppressione nelle Università, dichiarando che non esiste la materia per l'insegnamento stesso! A suo avviso l'anatomia patologica, la clinica e la chimica sono le scuole che danno gl'insegnamenti, dei quali debbono valersi i tribunali per avere il responso della scienza nell'interesse della verità. Ma il prof. Magni mi permetterà io gli ricordi che, quando anche si potesse accogliere il concetto che assai inadeguato sembra egli abbia della medicina legale, ed accettare che la materia le sia tutta fornita dalle tre scienze da lui ricordate, e niente le appartenga in proprio; sarebbe pur sempre innegabile non solo la opportunità, ma l'assoluta necessità di una scuola che insegnasse ad applicare praticamente detta materia ai bisogni speciali del Foro, e alle emergenze diverse delle questioni giudiziarie. Il curioso poi è che, mentre il chiarissimo autore vorrebbe inflitto l'ostracismo nelle Università italiane non solo alla medicina legale, ma anco ad altri degli attuali insegnamenti medici; vedrebbe volentieri imposto agli studenti di primo anno di medicina l'obbligo di frequentare un corso di disegno, a meno che non vi fossero obbligati in precedenza nel liceo o nel ginnasio, e ciò nel riflesso del profitto che possono trarne massime negli studi anatomici.

6. Le origini della medicina legale rimontano ad epoca remotissima, per chi si accontenti di semplici pratiche, le quali in qualche modo le si possono riferire; o per chi si faccia a considerare il profitto che,

per la composizione delle leggi, si seppe trarre fin da antichi tempi dai lumi attinti alle mediche cognizioni che si avevano a quei dì. Ne fanno fede le costumanze e le leggi dell'antico popolo ebreo, dei Greci, e massime dei Romani. Ma la medicina legale non si è veramente costituita come scienza, o come un corpo di dottrina a sè, che in epoca a noi assai più prossima. Di che non si deve soltanto accagionare la povertà in cui si ritrovavano nei tempi anteriori molti rami delle scienze fisiche e mediche, dei quali principalmente trae profitto la medicina legale per dar fondamento ai suoi giudizi; ma deve non meno ricercarsene la origine nel difetto delle legislazioni medesime e delle forensi procedure. Ed invero, non può negarsi che ben poco vantaggio ai bisogni del Foro avrebbe potuto apportare in moltissimi casi la medicina, quando era sfornita delle indispensabili cognizioni relative alla fabbrica ed al funzionare delle varie parti del corpo umano; quando non ancora coltivavasi l'anatomia patologica; quando nessuna conoscenza si aveva dei processi di chimica analisi. Ed è egualmente innegabile che ogni progresso nello studio dell'uomo sano e del malato, e in quello delle scienze alla medicina ausiliari deve avere grandemente influito al progresso anche della medicina legale. Però egli è evidente eziandio che, per progredire o no che si facesse dalle scienze mediche, non avrebbe mai avuto origine la medicina legale, se dai legislatori non si fosse riconosciuto il bisogno di ricorrere ai

medici per l'accertamento e per l'interpretazione di taluni fatti fisici nelle questioni forensi, e non si fossero introdotte nelle relative procedure corrispondenti disposizioni. Non avrebbe mai la medicina legale ampliati i suoi confini ed estesa l'influenza sua, se la legge non le fosse venuta allargando il campo in cui esercitarsi, e in cui dispiegar potesse l'influenza medesima. A quella stessa guisa che egualmente muta si rimane la natura, o rischiarata ch'ella sia dalla luce del sole, o che dense tenebre su lei si distendano, per chi non disserra le pupille al suo grandioso spettacolo. Quale influenza poteva mai dispiegare la medicina nel Foro penale, che è pur quello che offre il più vasto campo al suo intervento, finchè la legge trascurò i dati fisici per istabilire le prove dell'esistenza materiale di un reato, e per misurarne la entità? Non eran certo propizi alla medicina legale quei tempi di barbarie, nei quali chi signoreggiava da sovrano, era ad un tempo legislatore e giudice; nei quali il capo della famiglia vi esercitava fierissima giustizia, non soggetto ad autorità superiore, ed era insieme marito, padre, re, tiranno della moglie, dei figli, dei famoli. Quando non era all'accusatore che spettava addurre le prove dell'accusa, ma toccava al reo di *purgare* la sua innocenza. Quando a questo fine facevasi appello al giuramento *purgatorio*. Quando le contese erano risolte col *duello giudiziario*, nel quale tutto il rito si riduceva nell'accertamento dell'eguaglianza delle armi, e nella

vigilanza contro ogni soperchieria, a fine che il *giudizio di Dio* fosse il solo che decidesse le sorti dei contendenti. Quando, per colpire i rei in mezzo ad una moltitudine di uomini, non si aveva orrore di metter questa tutta a morte, ovvero si affidava alla *sorte*, altra specie di *giudizio di Dio*, la designazione delle vittime da mandarsi al supplizio. Quando per lunghi secoli le prove ritenute evidenti della reità o dell'innocenza erano stolidamente domandate ai celebri esperimenti dell'acqua calda, dell'acqua fredda, dei roghi ardenti, delle lamine infuocate, ¹ e in questi si pretendeva, per la purgazione dall'accusa, un miracolo da Dio. ² Ovvero era il non meno atroce supplizio della tortura, inflitto a chi non era stato peranco riconosciuto colpevole, che estorceva pur troppo le tante volte dalla bocca di un infelice la confessione di reati da lui non commessi. Quasi che il dolore non dovesse esser tale se non per chi è reo! Quasi che un'organizzazione, una natura dall'umana diversa fosse data all'innocenza!

7. Seguirono però tempi migliori, e i legislatori con più sano discernimento si avvidero dell'importanza dei dati fisici relativi al fatto criminoso, per la sua

¹ La purgazione mediante l'esperimento dell'acqua e del fuoco fu la prima che cadde in disuso. Però il CUIACCIO (*De feudis*, edit. neap. tom. II, col. 1193, lit. E) attesta che a'suoi tempi, nel XVI secolo, l'esperimento medesimo era ancora in uso nella Sassonia occidentale.

² Chi desidera conoscere i curiosi particolari dei così detti giudizi di Dio, può consultare il MURATORI, *Delle antichità italiane*, dissertazioni 38 e 39; e CEBARE CANTÙ, *Delle legislazioni*, appendice alla *Storia universale*.

dimostrazione, e della necessità d'invocare a tal fine il soccorso dei periti dell'arte; e si vennero quindi introducendo in tal senso le opportune riforme nelle forensi procedure. Non a caso ho detto si vennero introducendo, perchè la storia delle legislazioni è là a dimostrare che, contrariamente all'opinione presso molti invalsa, Carlo V non fu il solo, e nemmeno il primo, cui si debba il merito di avere operato il grande rivolgimento di cui parliamo; quantunque sia innegabile ch'egli vi abbia assai potentemente, e a preferenza di altri, contribuito colla sua *costituzione criminale*, dal suo nome detta *Carolina*.

8. Il Foderè,¹ il Martini,² ed anco qualche recente scrittore che in ciò li ha seguiti, attribuirono parte del merito in parola a Carlo Magno, e ne addussero in prova la ingiunzione ch'egli avrebbe fatta nei suoi *Capitolari* « che un giudice non condannasse giammai senza essere sicuro della equità del suo giudizio; che non decidesse della vita degli uomini per mere presunzioni, ma su prove più chiare del giorno; che non si dovesse considerare come colpevole colui ch'è accusato, ma sibbene colui ch'è convinto; che nulla si fosse risguardato tanto pericoloso ed ingiusto quanto azzardare un giudizio su congetture; che tutti gli affari, la cui prova non consiste che in indizî, e che

¹ *Trattato di medicina legale*, trad. del D. MIGLIETTA, Napoli, 1819, tom. I, pag. 6, Introd.

² *Introduzione alla medicina legale*, Torino, 1825, vol. I, pag. 80 e seg.

tutt' al più non può formare che un dubbio, si dovessero riserbare al sovrano giudizio di Dio ».

Amnessa pure la verità di siffatta ingiunzione, io, per me, non troverei giustificata punto la illazione che dalle riportate parole si è voluta trarre, che Carlo Magno riconoscesse la necessità della prova del *corpo del reato*, e molto meno che intendesse ingiungere la perizia medica nelle cose riguardanti la parte fisica dell' uomo. Per dare una giusta interpretazione alle parole stesse, bisogna riportarsi a quei tempi: e il dire a quei tempi, che una questione doveva riserbarsi al sovrano giudizio di Dio, equivaleva nè più, nè meno che appellarsi agli esperimenti sopra da me ricordati, che portavano appunto tale denominazione, e nei risultati dei quali si credeva avere le prove *sensibili* della verità. E che Carlo Magno avesse anch' egli piena fiducia in siffatte prove, lo dimostrano evidentemente, la prescrizione esplicita ch' egli ne fa per l' accertamento dei reati in più luoghi dei detti *Capitolari*, l' espresso comando che dà nell' *Aquisgranense* dell' anno 809 all' art. 35 « *Ut omnis homo « judicium Dei credat absque ulla dubitatione* », e finalmente il fatto gravissimo ch' egli stesso ebbe ricorso ad uno dei così chiamati *giudizi di Dio*, all' esperimento della croce, destinandolo quale mezzo per definire le possibili future questioni fra' suoi figli, nell' atto solenne di divisione dei regni tra loro. All' art. 14 del medesimo difatti si legge: « *Si causa vel « intentio sive controversia talis inter partes propter*

« terminos aut confinia regnorum orta fuerit, quae
« hominum testimonio declarari vel definiri non possit,
« tunc volumus ut ad declarationem rei dubiae ju-
« dicio crucis Dei voluntas et rerum veritas inqui-
« ratur, nec unquam pro tali causa cujuslibet gene-
« ris pugna vel campus ad examinationem judicetur ».

Ma v'ha di più. Io non so d'onde i citati scrittori abbiano attinto, e per quale equivoco abbiano attribuito a Carlo Magno l'ingiunzione da loro addotta e che sopra ho riportato. Questo però posso asserire, che mi sono presa la non lieve pena di consultare da per me stesso tutti i *Capitolari* dell'indicato monarca, nella magnifica edizione che ne ha data il Pertz, ¹ e non ho trovata in nessun luogo la ingiunzione in parola, nè una qualunque allusione ad altre prove che non fossero quelle delle semplici testimonianze, del giuramento, del duello, dei vomeri roventi, dell'acqua calda, della croce.

9. Quello che sappiamo di certo si è, che già molto tempo prima dell'epoca di Carlo V l'uso di provare il *corpo del delitto*, e perciò l'assunzione dei medici in qualità di periti, si era venuto introducendo nel Foro. I giureconsulti italiani del secolo xiv parlano della detta prova come di una pratica già vecchia, e alcuni di essi nel secolo xv la stabiliscono come fondamento di ogni istruzione penale. Siffatta riforma fu naturalmente il portato del processo *inquisitorio*,

¹ *Monumenta Germaniae historica*, Hannoverae, 1835, *Legum*, tom. I.

del quale si trovano già alcuni indizi all'epoca degli imperatori romani, ma che nel medio evo acquistò un'assoluta prevalenza sull'*accusatorio* che aveva dominato nell'antichità, e massime nei tempi repubblicani, come pure nell'antico diritto germanico, finché durò la popolare istituzione degli *Scabini*. Molto vi contribuì il diritto canonico, nel quale troviamo trasformata in precetto la pratica accennata, particolarmente in riguardo alla questione di fermento. ¹ Nell'anno poi 1525, cioè sette anni prima della promulgazione della costituzione Carolina votata nella dieta di Ratisbona nel 1532, un editto della Gran-Corte della Vicaria di Napoli, sanzionato dal vicerè, stabiliva la pratica della prova generica del reato come fondamento di ogni istruzione penale, e imponeva perciò l'obbligo al giudice di fare accertare il corpo di reato col mezzo anche della perizia scientifica. ²

10. E qui si noti com'era proprio il secolo XVI quello in cui le introdotte riforme giudiziarie, che ho testè ricordate, potevano efficacemente provocare e favorire la creazione di una scienza medico-legale. Trovavano desse infatti durante il medesimo il ri-

¹ *Decret. Gregorii noni*, lib. V, tit. XII, cap. 18.

² Si possono consultare tra i molti scrittori della materia, i seguenti:
NICOLINI, *Della procedura penale*, parte II, vol. II, §§ 506 e 507, Napoli, 1829;

MITTERMAIER, *Teoria della prova*, cap. 3 e 27, Milano, 1858;

ORTOLAN, *Débuts de la médecine légale en Europe*, nella *Révue de législation française et étrangère*, Parigi, 1872.

scontro nell'altro fattore, egualmente indispensabile al conseguimento dello stesso fine, come di sopra osservai, nello stato cioè delle scienze mediche; le quali si venivano per modo svolgendo, da potersi attendere dai cultori loro un reale soccorso all'amministrazione della giustizia. Ed invero, fu nello stesso decimosesto secolo che avvenne il risorgimento universale delle scienze in Europa, dovuto principalmente al genio d'Italia, e mentre su questa pesavano le più dure calamità politiche. Fu in questo secolo che la medicina, scosso il giogo dell'autorità e abbandonata la via delle ipotesi, intese allo studio della natura, guidata da uno spirito analitico sconosciuto nei secoli che lo avevano preceduto. Fu allora che la storia naturale si ebbe insigni cultori in Pier Andrea Mattioli, Bartolomeo Maranta, Giulio Cesare Scaligero, Francesco Sansovino, Castore Durante, Giovio, Francesco Massari, Ippolito Salviani, Giovanni Emiliani, Michele Mercati, Andrea Bacci, Gessner, Girolamo Bock, volgarmente noto sotto il nome di Tragus, Fuchs, Andrea Cesalpino, Giovanni e Gaspare Bauhin, e, per tacere di molti altri, Ulisse Aldovrandi, uomo di profondo ingegno, autore di ben tredici volumi, nei quali comprese l'intera storia naturale, consacrando un lavoro di sessant'anni e lunghissimi viaggi. Fu allora che con grandissimo ardore si diedero i medici a coltivare lo studio della fisica animale, vero fondamento della medicina, e che per i pazienti e dotti lavori anatomici dei Berengario

da Carpi, Nicolò Massa, Jacopo du Bois, o Silvio, Andrea Vesalio, Bartolomeo Eustachio, Gio. Filippo Ingrassias, Realdo Colombo, Gabriele Falloppio, Leonardo Botallo, Cesare Aranzi, Costantino Varoli, Giov. Battista Carcano, Andrea Cesalpino suddetto, Girolamo Fabrizio d'Acquapendente e di altri non pochi, si compirono innumerevoli scoperte, importantissima fra tutte quella della circolazione del sangue, fatta dal Cesalpino, e di cui invano omai potrebbe osarsi di contrastarne a lui la gloria, a profitto dell'inglese Guglielmo Harvey che tentò di appropriarsela. E fu pure allora, e con tanto vantaggio della patologia e della clinica, che s'iniziarono le ricerche di anatomia patologica, per opera principalmente di un Eustachio, di un Marcello Donato, di un Giovanni Kentmann, di Ramberto, di Dodoneo, di Giovanni Schenck, di Felice Plater, di Leonardo Botallo e di altri molti che qui non occorre enumerare.

11. Quale meraviglia dunque che in mezzo a sì felici congiunture, e quando, mentre da un lato il legislatore, prevenuto dalla opinione dei dotti e dalla invalsa costumanza nel Foro, ordinava l'intervento dei periti medici nelle questioni di giustizia; d'altro canto lo studio delle scienze fisiche poneva in pari tempo in condizione i medici di poter più veramente rispondere alla fiducia in loro riposta; s'incominciasero a gittare le fondamenta per la creazione di una nuova scienza, della scienza medico-legale? Quale meraviglia che a questa dovesse esser culla l'Italia,

da cui si partì la prima scintilla vivificatrice di quel risveglio, e che nel cammino della risorta civiltà alle altre nazioni tutte precorse? Così doveva essere, e così fu. Nello stesso decimosesto secolo apparvero i primi scritti di medicina forense, se si eccettui quello antichissimo di Galeno che tratta del modo di riconoscere la simulazione dei morbi. ¹ Scritti, pochi di numero e riferibili a qualche parziale argomento, come quelli di Ambrogio Parè, ² di Orazio Augenio, ³ di Giov. Battista Codronchi ⁴ e di qualche altro, che possono considerarsi come i primi materiali apportati per l'innalzamento del grande edificio della scienza medico-legale, che doveva sorgere ben presto maestoso per fatto di due sommi ingegni italiani, del siciliano Fortunato Fedele e del romano Paolo Zacchia. L'opera del Fedele, *De relationibus medicorum* (Palermo 1602), ed in ispecie quella tanto più vasta e sì meritamente celebre del Zacchia, *Quaestiones medico-legales* (Roma 1621), quale, massime su certi argomenti, può ancora al giorno d'oggi con

¹ *Quomodo morbum simulantes sint deprehendendi.*

² *Des rapports et du moyen d'embaumer les corps morts* (1575).

³ Contro il congresso per provare l'impotenza, nel vol. II, *Epistolarum et consultationum* pubblicato in Francfort nel 1592. Ne dà un sunto l'HALLER nella sua *Biblioteca*. Il medesimo AUGENIO osò insorgere contro l'opinione generalmente accolta a quei dì, in base alla sentenza ippocratica, che il feto ottimestre non fosse vitale, con l'altra sua pubblicazione: *Quod homini non sit certum nascendi tempus*, che vide la luce in Venezia nel 1595.

⁴ *Methodus testificandi in quibusdam casibus medicis oblati*, Francfort, 1597. È probabile ve ne sia stata qualche edizione anteriore in Italia. Vi si passano in rivista alcune delle più importanti questioni medico-legali.

profitto venire consultata, fissano veramente l'epoca di origine della scienza medico-legale.

12. Da quell'epoca in poi la medicina legale si ebbe una lunga serie d'illustri scrittori, che impresero con amore a coltivarla e ad accrescere la suppellettile sua. Ed è specialmente ai nostri giorni che, mentre da un lato di sempre nuovi lumi filosofici si è andata arricchendo la scienza della legislazione; d'altro canto i medici di ogni nazione, gareggiando ognora tra loro d'infessso zelo nell'aggiungere alle antiche nuove osservazioni ed esperienze, e traendo profitto degl'immensi progressi fatti dalle scienze fisiche e naturali tutte, la medicina legale hanno siffattamente perfezionata ed estesa, da porre i cultori di lei assai più veramente in grado, che prima non lo fossero, di soddisfare in modo adeguato al nobilissimo ufficio, che sono chiamati a disimpegnare a vantaggio dell'amministrazione della giustizia.

13. Dalle mie prime parole si rileva come talora la medicina legale è chiamata a fornire al legislatore consigli opportuni per la promulgazione o per la riforma delle leggi che si riferiscono al conseguimento del fine testè ricordato. Altre fiate invece, ed è questo il caso più frequente, disimpegna un compito più modesto, ma non meno importante, qual è quello di apprestare i suoi lumi ai magistrati ed ai giurati, per la risoluzione delle questioni che si agitano nei giudizi forensi. Per dire anzitutto del primo ufficio, non è da trasandarsi un avvertimento

importantissimo, e che pur troppo viene assai spesso posto in non cale. I consigli che offre il medico al legislatore debbono essere assolutamente tali, che scaturiscano da mediche verità, da studî medici. È solo a questa condizione, che abbiamo noi diritto e possiamo concepire speranza di essere ascoltati. E i suggerimenti dei medici, perchè fondati sullo studio della natura e sopra argomenti di loro pertinenza, trovarono difatti un'accoglienza favorevole presso i legislatori, quando a questi mostrarono infondata la massima registrata nei libri ippocratici, in base della quale veniva negata la vitalità dei feti ottimestri, ed esclusi perciò erano i medesimi dai diritti di successione. Fondati i medici sulla ragione fisiologica e sulla esperienza, han mostrato la inconcludenza del *congresso venereo* a disvelare la impotenza al concubito, e così gli argomenti fisici, non meno che quelli di ordine morale, han fatto bandire dalla pratica del Foro, e certamente per sempre, la ricerca di una prova quanto indecente, altrettanto ridicola. Si è messo in chiaro dalla medicina il fatto che la morte, la quale tien dietro alle ferite, non è sempre proporzionato effetto delle medesime, ma a produrla possono talora contribuire la preesistenza di condizioni individuali inerenti al soggetto offeso, ovvero la sopravvenienza di circostanze puramente accidentali ed affatto indipendenti dalla intrinseca natura della riportata lesione; e in conformità di tale dimostrazione ammisero le moderne legislazioni l'apprezza-

mento delle concause, nel misurare l'entità del reato di ferimento seguito dalla morte. E fu pure pei lumi offerti dalla medicina che, a riconoscere la cagione della morte nella ferita, le infondate presunzioni, dedotte dal giorno in cui la morte stessa avvenne, cedettero il posto alla prova più concludente tratta dalla sezione cadaverica. Dicasi altrettanto, fra le altre, delle modificazioni introdotte nelle moderne procedure per la inquisizione del veneficio, dopo che dagli studî medici fu dimostrata la futilità degli argomenti ritenuti una volta come sufficienti a riconoscerlo.

14. E gli addotti non sono che alcuni dei molti esempi che potrebbero citarsi, a far palese la influenza che di fatto la medicina ha esercitato sulle legislazioni e sulle procedure forensi; per non dire delle ulteriori riforme relative alle une ed alle altre, che non cessa tuttora d'invocare e che nutre ragionevole fiducia di vedere attuate. Quale fiducia viemaggiormente si è accresciuta di recente in Italia, quando si è visto che un illustre giureconsulto, il Mancini, asceso alla dignità di ministro guardasigilli, nell'accingersi ad ultimare la grand' opera del progetto di riforma del Codice penale, riforma che per politiche vicende disgraziatamente non è stata peranco attuata, rendeva esplicito omaggio alla scienza medico-legale, e ne invocava i consigli, facendo per tal fine appello ai singoli insegnanti e cultori della medesima, e a tutte le Accademie e le Società mediche del Regno. Me-

morabili resteranno le parole con cui quel sapiente ministro motivava questo appello nella circolare ai Rettori delle Università, in data del 4 novembre 1876: « Dopo i progressi che specialmente da un mezzo secolo in poi hanno fatto gli studi e le discipline della « patologia mentale, ed in generale della medicina « legale, un codice penale non potrebbe soddisfare « interamente le esigenze scientifiche, quando non tenesse in adeguata considerazione i pareri dei più « distinti cultori delle discipline anzidette, nelle disposizioni che hanno con esse attinenza ».

Il bell'esempio dato dal Mancini fu seguito anche dal suo successore, il ministro Conforti, con la circolare del 28 giugno 1878.

15. Venendo poi alla parte cui soddisfa la medicina nelle speciali questioni che si sollevano ogni giorno, sia davanti al Foro civile, sia d'innanzi al penale, è a lei che s'appartiene lo stabilire, l'analizzare ed interpretare i fatti fisici di sua competenza, per esibirli quindi ai giudici, i quali, tenendo conto dei medesimi e insieme degli altri dati, la investigazione e l'apprezzamento dei quali esclusivamente loro si appartiene, pronunciano la sentenza, perchè in conformità di questa si proceda all'applicazione del disposto dalla legge. E molti, e di una immensa importanza sono i vantaggi, che dal fatto fisico accertato ed illustrato dal medico traggono i tribunali nell'interesse dell'amministrazione della giustizia.

16. Ed invero, tanto nel Foro civile, quanto nel pe-

nale, il fatto in parola costituisce assai di sovente il perno principale su cui si aggira tutta la questione: in guisa che, senza l'opera del medico, mancherebbe assolutamente la base al giudizio. Così nella questione di nullità di matrimonio per impotenza al concubito; nelle controversie intorno alla legittimità della prole, in occasione di parti precoci o di serotini; in quelle circa la incapacità dei nati a ricevere ed a trasmettere la successione, per mancanza della vitalità; nelle altre relative alle sentenze d'interdizione o d'inabilitazione, alla validità di un contratto, di un testamento, od alla imputabilità di un'azione criminosa, per dubbio insorto d'infermità di mente; così nelle questioni di stupro, di procurato aborto, d'infanticidio, di veneficio, di ferimenti e in mille altre.

17. Ma è a preferenza nel Foro penale, dove non solo più di frequente, ma eziandio in più svariati modi si esercita estesissima la vantaggiosa influenza delle ricerche e dei giudizi medici. È facile persuadersene, per poco che si rifletta sui relativi procedimenti. In questi si distinguono due parti: la parte *generica* o l'*ingenere*, e la parte *specific*a o l'*inspecie*. « Se si
« vuol provare in generale qual reato sia stato com-
« messo, cioè se sia un omicidio, un incendio, un furto,
« allora si ha la *prova generica*, la prova del *corpo*
« *del delitto*; se *in speciem* chi l'abbia commesso,
« *quibus auxiliis, cur, quomodo, quando*, allora si
« ha la *inquisizion specifica*, la *prova specifica* ». ¹

¹ NICOLINI, op. cit., parte II, vol. I, § 53.

Or bene, la prima delle dette parti per molti reati può dirsi completamente affidata alla perizia dei medici; e per opera di questi viene non rare volte illustrata anche l'altra.

La ricognizione e lo studio della lesione, dell'istromento che la produsse, e delle conseguenze sue nelle questioni di ferimento; l'accertamento delle offese su talune parti del corpo della donna, la ricognizione delle macchie di sperma, quella di una malattia venerea, o sifilitica nel caso di stupro; in quello di procurato aborto le tracce di tale avvenimento scoperte nella donna, l'esame del feto abortivo stesso, e quello delle speciali offese sull'una e sull'altro, ovvero i resti riconosciuti della droga impiegata; in occasione di avvelenamenti, il veleno di cui si ritrovino gli avanzi, o di cui si dimostri la presenza nel cadavere, le corrispondenti lesioni rinvenute nelle viscere, e i sintomi morbosi medesimi suscitatisi nell'avvelenato, soggetti pur essi ai sensi, e di cui parimenti sia fatta palese la corrispondenza, sono, per tacere di molti altri esempi che potrebbero addursi, altrettante prove materiali, sia, come dicono, di *fatto permanente*, sia di *fatto transitorio*, raccolte e messe in chiaro dal medico, inducenti la dimostrazione del *corpo del delitto*.

18. Nè solo per la raccolta e per l'accertamento delle prove materiali del fatto costituente il reato; ma anche per la specificazione di questo può concorrere l'opera del perito medico. Poichè sono le mediche investigazioni che somministrano in alcuni casi ai tri-

bunali, e valgono in altri almeno ad illustrare gli elementi, dai quali emerge quella che i penalisti han chiamato *essenza di fatto* di un reato. Sia d'esempio il caso dell'infanticidio. L'uccisione volontaria di un bambino può costituire un infanticidio, e può costituire un semplice omicidio. A senso del codice penale la differenza fra l'uno e l'altro di questi reati è riposta nella circostanza che il detto bambino sia o non sia *di recente* nato; poichè questa appunto è condizione essenziale a costituire l'infanticidio.¹ Or bene, siffatta condizione rimane accertata, od esclusa dalle investigazioni del medico, il quale nell'esame e nella sezione del piccolo cadavere, ricerca gli argomenti comprovanti la durata del tempo trascorso tra la nascita e la morte, esplorando il contenuto dello stomaco, lo stato degli organi della respirazione, le vicende subite dalla pelle, quelle dell'apparato ombelicale ed altre, spingendo le sue indagini fino sul più o meno avanzato processo di ossificazione. E nel caso di cui parlo è di tanto maggior rilievo l'opera del perito, inquantochè non potrebbe, ordinariamente almeno, supplirvisi con le testimonianze, stante la natura del reato, che suol consumarsi nel mistero, cui non assistono testimoni, o solo tali, ai quali piuttosto che siffatto nome, si addice l'altro di complici.

19. Inoltre, analizzando il medico-legale i fatti di sua competenza, mette pure in chiaro la entità del

¹ CODICE PENALE, art. 525. *L'omicidio volontario di un infante di recente nato è qualificato infanticidio.*

danno recato. E siccome questa entità è uno dei momenti che vogliono prendersi a calcolo nella misura delle pene da infliggersi, ed è anche alla medesima che conviene proporzionare il risarcimento cui il reo è tenuto; così scorge ognuno quanto se ne giovino in pari tempo e la giustizia punitiva, e la indennizzante.

20. Per ciò poi che si riferisce alla parte *specifica* di un processo penale, non è men palese il vantaggio dei soccorsi apprestati dalla medicina legale; essendochè pei lumi da questa forniti venga assai di sovente a discuoprirsì l'autore del reato, o se ne renda almeno molto più agevole la ricerca. Chi non vede, per esempio, quanto giovi, a dimostrare che Tizio fu l'autore di un ferimento, il fatto messo in luce dalle ricerche del perito, che il fucile di Tizio medesimo fu recentissimamente esploso, quale sia la distanza e quale la direzione d'onde il colpo partì, o che le vesti da lui indossate sono veramente macchiate di sangue, che veramente di sangue è imbrattato il suo coltello, che le qualità di questo sono in corrispondenza con i caratteri della ferita? Chi non vede come dalla natura del veleno discoperto, e dai consecutivi riflessi sulla maggiore o minore facilità di procurarselo, e talora anche sul bisogno per ottenerlo di una speciale preparazione, dalle macchie che taluni veleni sono capaci di lasciare sulla pelle e sulle robe di colui che li maneggiò, dal ritrovare il veleno frammisto ad una piuttostochè ad altra delle diverse vivande o porzioni da differenti individui apprestate, e perfino dalla

conoscenza del tempo che un dato veleno suole impiegare ad agire, messa in raffronto con la circostanza della diversità di tempo in cui le varie persone han potuto aver contatto con la vittima, chi non vede, dico, come da tali dati si possa risalire fino alla scoperta dell'autore del veneficio? Così dalle macchie riconosciute di sperma sulle biancherie di un individuo, e più ancora da una malattia venerea o sifilitica in lui esistente, confrontata con altrettale che affligga la donna, possono ricavarsi per lo meno degl'indizi nella ricerca dello stupratore; come, per l'opposto, verrebbe a sparire siffatta imputazione in riguardo ad altro individuo che il perito dimostrasse impotente alla copula. Così parimenti le tracce del puerperio, ed il periodo di questo messo in corrispondenza col tempo che si dimostri decorso dalla nascita di un infante, possono divenire un grave argomento, fornito dal medico al tribunale, per scoprire a quale snaturata madre si appartenga la vittima della esposizione, o quella di un infanticidio.

21. In riguardo pure alla stessa specifica del processo penale, la importantissima questione del dolo e della colpa è molte volte anch'essa, in gran parte almeno, affidata per la sua soluzione alle ricerche e ai giudizi medici. Resta, per esempio, eliminato di per sè ogni sospetto, come di dolo, così di colpa, ed è esclusa ogni imputabilità là dove si dimostri dal perito che non potè intervenire nell'azione l'elemento morale, perchè impedito era il libero volere da uno

stato di mentale alienazione. In altri casi, a stabilire se vi fu dolo, o non piuttosto una semplice colpa, ne giova indagare la conoscenza che poteva aversi dalla persona imputata circa la qualità dei mezzi che essa adoperò; e per l'apprezzamento di questa presumibile conoscenza può tornare alcune volte assai opportuno l'intervento del medico, per la specialità delle sue cognizioni relative ai caratteri fisici di talune sostanze, e perciò relative alla maggiore o minore facilità di confonderne una con altra. Così del possibile scambio di alcuni funghi venefici con altri di buona qualità, o di alcune droghe venefiche con altre medicinali, od innocue. E in proposito di veleni, a risolvere la vertenza del dolo o della colpa valgono moltissimo le mediche ricerche relative alla natura del preparato venefico che si è rinvenuto, alla elevatezza della sua dose, alla via per la quale fu somministrato, come pure in taluni casi quelle riferibili alle condizioni precedenti di salute o di malattia dell'individuo avvelenato. Egualmente nei casi di ferite, il fatto della loro molteplicità non solo, ma eziandio gli altri che il medico stabilisce della estensione, della direzione, della profondità, dei caratteri insomma diversi che presentano, e della qualità dell'istromento che le produsse, sono altrettanti elementi interessantissimi, che ne conducono a distinguere i casi di mera colpa e i semplicemente fortuiti, da quelli nei quali vi fu vera intenzione di delinquere. Dicasi lo stesso in riguardo alle questioni di

aborto e d'infanticidio, nelle quali anzi non dubito di asseverare che assai di sovente, senza il soccorso che può fornire ai giudici la medicina forense, riuscirebbe assolutamente impossibile il distinguere i fatti veramente criminosi dai colposi o dai fortuiti.

22. Dimostrato anche il dolo, sorge non rare volte la questione della *preterintenzionalità*. Si domanda cioè se non sia da ammettere che l'effetto abbia oltrepassato l'intenzione. Tizio volle soltanto percuotere, ed uccise; Caja ebbe solo in animo di deturpare il volto della sua rivale per toglierle venustà, e parimenti le cagionò la morte. Anche qui la decisione dipende molte volte dalla determinazione della conoscenza che è presumibile potesse avere l'imputato degli effetti da attendersi dai mezzi usati, per la quale determinazione possono molto giovare, come già dissi, i lumi derivabili dalle cognizioni che sono più proprie del medico. Nei casi poi di ferimenti, la soluzione della questione è tutta riposta nelle indagini sulla qualità dell'istromento che si usò per offendere, sul modo come venne questo adoperato, sui caratteri che nell'offesa dimostrano il maggiore o minore impulso con cui fu vibrato il colpo, sul numero, sulla sede, sulla direzione delle lesioni, indagini di medica competenza.

23. Non è, finalmente, estranea la medicina neanche alle ricerche delle circostanze che diconsi *atenuanti*. Chè queste non sono sempre di ordine morale, ma ve ne hanno pure delle fisiche, e tali che

tocca al medico il dimostrarle. È il medico, a mo' di esempio, che in occasione d'infanticidio è in grado di far palese quale valore sia da accordare a quello straordinario orgasmo del sistema nervoso, ed in altri casi a quell'abbandono di forze fisiche e morali, od altri morbosi stati, che per avventura invochi la difesa, se non ad escludere affatto la imputabilità della donna, ad attenuarla almeno. E ciò mediante l'esame del caso concreto, valutando le condizioni fisiche della donna stessa, e la natura del parto, e ponendo a confronto le asserite anormali condizioni medesime con la causa di morte cui soggiacque l'infante. Ed è pure il medico che può dimostrare in Tizio quella insufficienza della mente, la quale, sia che si colleghi con difetto del primitivo impasto organico, sia che abbiasi a riguardare come conseguenza di sopravvenuta malattia, o come il risultato del logorio delle forze per età senile, mentre, non essendo di tal grado da costituire un vero stato di follia, non toglie del tutto la imputabilità delle azioni, vale però bene a scemarla, come quella che ne rende men capaci di discernere il male nella sua pienezza, e di resistere alle sue attrattive.

24. Dalle cose per me sommariamente fin qui discorse discendono, a mio avviso, quali legittime conseguenze, due incontestabili verità. È fatta palese anzitutto la importanza dell'opera che la medicina legale presta a vantaggio della società, concorrendo essa con la giurisprudenza alla tutela dei diritti di cia-

scuno, e insieme con lei perseguitando gli scellerati che attentano ai medesimi. Al che soddisfa la medicina non solo direttamente, con lo smascherare cioè le frodi e con la discoperta di quanto si riferisce nei singoli casi al misfatto, alle circostanze sue ed al suo autore; ma ancora per via indiretta, condividendo quasi col magistero penale il più nobile compito che gli appartenga, qual è quello di essere un sistema di prevenzione. Ed invero i suoi progressi debbono costituire una remora di più per chi abbia in animo di delinquere, scemando per lo meno in lui la lusinga che il suo operato rimanga nascosto, e ch'egli quindi ne possa evitare la pena. Al giorno d'oggi difatti è più difficile che certi reati vadano impuniti, come soleva avvenire in altri tempi, solo perchè non era dato di discuoprirli. La chimica al presente ne offre i mezzi per accertare degli avvelenamenti, che anni addietro sarebbero rimasti sepolti nel mistero. La stessa putrefazione non è sempre un ostacolo, di cui il perito non possa trionfare. Egli coraggioso e con fiducia l'affronta, poichè sa che in mezzo ad essa gli riesce di dimostrare la presenza di alcuni veleni, e che nell'esame perfino del nudo scheletro gli è dato ancora di rilevare dei fatti, che tornano di grande interesse per l'amministrazione della giustizia.

25. L'altro corollario, che pure scaturisce dalle premesse cose, si è la manifestazione degl'innegabili rapporti, che esistono tra la giurisprudenza e la medicina. Di guisa che, come ai medici periti non è per-

messo di essere affatto ignari delle disposizioni della legge, e soprattutto dello spirito di questa, al quale debbono conformare l'opera loro, perchè possa riuscire veramente proficua agl'interessi della giustizia; così non possono mantenersi totalmente estranei alla conoscenza della medicina del Foro i giureconsulti, quelli segnatamente che sono chiamati ad indossare la toga del giudice. Dappoichè questa conoscenza non solo li pone in grado di saper apprezzare il giusto valore da accordarsi alle perizie, ciò che è del massimo interesse; ma serve anche loro di opportunissima guida a ben formulare i quesiti da rivolgere ai periti, e a ben condurre la inquisizione delle circostanze di fatto, come pure gli stessi interrogatori che debbono indirizzare ai prevenuti. Sicchè io, se non ripeterò in questo luogo con l'illustre Puccinotti ¹ che « i venerati confini fra il tempio di Esculapio e « di Temide sono tolti »; credo però di potere giustamente asserire che i ministri di Esculapio e quelli di Temi, senza oltrepassare i venerati rispettivi confini, sono chiamati a porgersi amichevole la destra, per raggiungere un medesimo fine, l'amministrazione della giustizia. Gli uni riconoscendo, analizzando ed interpretando fatti fisici di speciale loro competenza; gli altri profittando dei dati così loro forniti dai primi, mettendoli in rapporto con quelli morali, e con le diverse circostanze dei casi, ed applicandovi il diritto.

¹ *Lez. di medicina legale*, Macerata, 1830, lez. 1.

26. Ho parlato della molteplicità dei soccorsi che nelle questioni di giustizia appresta la medicina, e del vantaggio che perciò ne ridonda alla civile convivenza. Ma perchè non sempre i risultati nella pratica corrispondono all'aspettativa? D'onde avviene che da molte parti, e massime nei diarî politici, e in occasione di clamorosi processi davanti alle Corti di Assise, si muovano lamenti intorno alle discussioni che han luogo tra periti medici, e si giunga fino a mettere fortemente in dubbio la reale utilità dell'intervento loro? E in verità il modo come procede al presente la cosa in Italia, e presso anche altre nazioni, non è certamente tale, da renderne soddisfatti. Egli è innegabile che certe perizie, e le dispute più o meno accalorate fra periti, che alle medesime fan seguito nei pubblici dibattimenti, paiono talora condotte per tutt'altro scopo all'infuori di quello di portare luce sull'avvenimento in questione, sulla sua origine, sulle circostanze sue; per non dire di quei casi in cui offrono campo ad ignobili gare. Il fatto è di tale natura, che reclama un'attenta considerazione. Fa d'uopo però ricercarne le vere cagioni e avvisare ai mezzi di allontanarle, piuttostochè trarne con leggerezza argomento d'immeritato discredito per la scienza.

27. E prima di ogni altra cosa è necessario farsi una giusta idea dei poteri della medicina legale, di quello, vale a dire, che l'intrinseca sua natura ci permette di attenderci da lei. Poichè io credo appunto

che una delle cagioni delle accuse che le si muovono, stia nel fatto che non tutti si sono formati un esatto concetto dei poteri testè mentovati; i quali perciò da taluni accolti con troppa diffidenza, sono per converso da altri di soverchio esagerati. La verità è, che il valore degli aiuti che la medicina è in grado di fornire all'amministrazione della giustizia è differente nelle contingenze diverse, ed è subordinato a talune condizioni.

28. A chi si faccia ad analizzare il compito affidato al medico nelle questioni di giustizia, non può sfuggire come desso si risolva in due parti, nella testimonianza, voglio dire, e nel giudizio. Il medico funge da testimonia quando afferma l'esistenza di un fatto di sua ragione. È una testimonianza di speciale natura, inquantochè suppone in chi la fa particolari cognizioni, che sono indispensabili per il riconoscimento dei fatti stessi, e che solo gli studi medici possono somministrare; ma è pur sempre tale quella del medico che afferma esistere in una donna le tracce del recente seguito aborto, che fa la esposizione dei sintomi e del decorso di una malattia, o delle alterazioni rinvenute nella sezione di un cadavere, che descrive la esistenza di una ferita in una data parte del corpo, con le particolarità sue. In pari tempo però esso medico è anche giudice, se non giuridicamente parlando, logicamente certo. E lo è non solo quando, in base alla esperienza propria ed altrui e in conformità dei principî della sua scienza, definisce

una massima o questione generale ed astratta; ma anche in riguardo ai fatti concreti da lui accertati. Ed invero, oltrechè le stesse sue testimonianze, perchè riguardanti fatti per il riconoscimento dei quali non basta d'ordinario il solo uso dei sensi, ma fa mestieri l'applicazione, come dicemmo, di particolari cognizioni, includono implicitamente una specie di giudizio; è tale manifestamente ed in tutta la esattezza della espressione quello che il medico è chiamato ad emettere, allorchè deve procedere alla interpretazione dei fatti stessi da lui testificati, risalire alla loro origine, stabilirne il nesso e la proporzione coi loro consecutivi effetti. Egli è difatti un vero giudizio che enuncia il perito, nel caso della donna su cui ha rinvenuto le tracce del recente aborto, allorchè, analizzando il fatto concreto in ogni sua parte, eliminata la esistenza di vizi di conformazione o di condizioni morbose della madre o del feto, riconosciuta la natura abortiva della droga impiegata, ovvero rilevata l'offesa che appella manifestamente a manovre artificiose, e che non potrebbe riferirsi a mera casualità od altra innocente origine, e mostrato che vi ha proporzione tra i mezzi impiegati e il risultato dell'aborto, discende finalmente a stabilire che questo non fu spontaneo, ma avvenne procurato. È un giudizio quello che proferisce il medico quando, in base ai disordini da lui accertati nelle facoltà intellettuali, affettive e volitive di una persona, e più ancora in base alle fisiche alterazioni verificate nella

medesima, si fa a dichiararla colpita da pazzia. Pronuncia egli un giudizio, allorchè dall'esame delle offese rinvenute in sul cadavere, ed insieme dai fenomeni morbosi che precedettero la morte dell'individuo medesimo, e dal trovare le une e gli altri corrispondenti ai risultati analitici offerti dalle chimiche operazioni, dichiara che tal morte fu l'effetto della micidiale azione di un veleno. E proferisce pure un giudizio quel perito, il quale dallo studio delle particolarità tutte riguardanti una ferita, viene a stabilire, durante la vita dell'offeso, quale gravezza si debba in lei riconoscere; e quell'altro che in sul cadavere assevera che fu dessa che produsse la morte, e risolve pure la questione se fu da sola che la produsse, ovvero col concorso di estranee circostanze.

29. Io so bene che non pochi vi sono tra magistrati e tra giureconsulti, i quali non si mostrano troppo disposti ad accogliere favorevolmente siffatte idee, scorgendo in esse quasi un attentato al diritto di giudicare che non riconoscono in altri che nei tribunali e nei giurati. Ma l'errore di costoro sta evidentemente nel confondere ch'essi fanno due cose, le quali sono affatto diverse, e che perciò vanno assolutamente distinte. Il giudizio cioè sopra un fatto fisico che scaturisce soltanto da indagini e da cognizioni mediche, e perciò a chi è in pieno possesso di queste, può unicamente appartenere; ed il giudizio più o men complesso su di una questione, di cui quel fatto fisico non è che un elemento in mezzo a molti

altri, non pochi dei quali di ordine morale, e tutti affatto estranei alla medicina. Come questo secondo giudizio non può appartenere veramente che ai soli tribunali e ai giurati; così è un assurdo il pretendere di non riconoscere nei periti la qualità di giudici in riguardo a quel primo, relativo ad un fatto di loro esclusiva competenza. Nè varrebbe l'obiettare che nel sistema di oralità, omai quasi ovunque in vigore, è massima fondamentale che le sentenze emanino dall'intima convinzione dei giudici. Poichè da ciò altra conseguenza non potrebbe dedursi, all'infuori di questa: che è lasciata ai giudici la libertà di sacrificare talora alle proprie convinzioni le conclusioni dei periti. Il che non vale certamente a far cangiare di natura le conclusioni medesime.

In proposito delle cose testè discorse, e a conferma della tesi da me sostenuta, giova riportare le parole di un autorevolissimo giureconsulto, il Mittermaier.

« Quando i periti (egli scrive) han da risolvere unicamente certe generali questioni e possibilità astratte, in realtà *decidono*; laonde non potrebbero chiamarsi testimoni, dal momento che nulla osservano.

« Quando, al contrario, depongono sopra fatti, per riconoscere i quali si richieggono ispezioni dell'arte, *solo una parte* della loro deposizione è simile a quella di un testimonio; certo essendo che l'occhio esercitato di un uomo dell'arte decide con tanta sicurezza se vi siano, a modo di esempio, certi segni della gravidanza, con quanta l'occhio di un

« comune testimonio decide se un dato colore sia
« nero. Tuttavia *la parte principale* della dichiara-
« zione del perito, come già si è notato, è il *parere*
« o *giudizio* ch'egli esprime sulla natura dei fatti,
« e sul reciproco loro rapporto; e sotto tale aspetto
« il perito non può di certo venir confuso con un
« testimonio, quand' anche si volessero adoperare le
« frasi di *testimonio razionale*, o di *testimonio istrutto*,
« frasi che non danno alcun vantaggio ». ¹

E qui cadrebbe in acconcio entrare nella questione, se non sarebbe più giusto e più ragionevole di rendere obbligatoria pei giurati l'accettazione dei giudizi peritali. Questione che si agita vivissima tra i sostenitori ad ogni costo della giuria, che nell'affermativa vedono un attentato alla natura della stessa istituzione, ed altri i quali, riconoscendo, o no, i pregi di questa, trovano che la soluzione negativa del quesito ripugna alla ragione, perchè costituisce arbitre in argomenti tecnici, persone incompetenti. Senza avere la pretesa di risolvere in modo assoluto la questione, dirò in seguito come, a mio credere, potrebbe nel fatto venire conciliata.

30. Intanto quello che interessa qui di osservare si è che, a seconda appunto che si tratti di semplice attestazione di fatti, ovvero di giudizi sopra dei medesimi, variano i gradi di attendibilità che si meritano nel Foro i soccorsi somministrati dalla medicina; inquantochè sono effettivamente differenti i poteri di

¹ Op. cit., par. 3, cap. 26, pag. 228.

questa nei due diversi casi. Quando il perito è chiamato a deporre delle circostanze di fatto di sua pertinenza, la scienza e l'arte medica, non v'ha dubbio, gli somministrano i mezzi e le regole opportune per bene accertarle. Sicchè, ove questo perito non sia ignaro di tali mezzi e di tali regole, e se ne valga, ov'egli vi ponga la dovuta attenzione, e in lui non faccia difetto quella onestà, che è dote indispensabile in qualsivoglia testimonio; egli è in grado di deporre con piena certezza. Tocca ai magistrati, ogni volta che loro ne sia data la scelta, di commettere la ricognizione dei fatti ad un medico istruito, diligente ed onesto. Spetta a questo medico di corredare in ogni circostanza la sua deposizione di tutte quelle notizie che valgano a viemaggiormente conciliarle credibilità, come dirò in appresso. In nessun caso potrebbero a difetto della medicina imputarsi la ignoranza, la negligenza, la poca buonafede del medico.

31. Quando invece s'inoltra il perito a disimpegnare l'altra parte del suo ufficio, ad emettere cioè un giudizio, allora le cose procedono diversamente; poichè la scienza non lo pone in condizione di poter enunciare tale giudizio in ogni caso con eguale sicurezza. Su questo proposito, come errano coloro i quali, insieme confondendo le mere speculazioni della scienza con i corollarî scaturiti dalla pratica osservazione e dall'esperimento, credono la medicina sia condannata ad aggirarsi costantemente, e su d'ogni punto, nel dubbio e nella ipotesi; così, e non meno funestamente,

errano taluni troppo zelanti suoi amici che vorrebbero in ogni caso da lei giudizi assoluti, quasichè dessa potesse sempre e nella risoluzione di qualsivoglia quesito conseguire la piena certezza. La verità è, che nella interpretazione dei fatti, a seconda della natura di questi e delle diverse loro circostanze, molte volte è d'uopo appagarsi di ottenere dalla medicina dei giudizi pronunciati soltanto in linea di probabilità; spesso è la medesima in grado di conseguire la morale certezza; talvolta consegue la certezza fisica. Raccoglie il medico dai fatti osservati dei semplici indizi, e non può quindi enunciare che un giudizio di probabilità, tutte le volte che non una, ma varie sono le interpretazioni che possono darsi ai fatti medesimi, diverse essendo le cagioni che potrebbero aver dato loro origine. E siffatti indizi saranno appunto di maggiore o minor valore, onde si avrà un giudizio di maggiore o minore probabilità, a seconda che minore o maggiore è il numero delle possibili cagioni da cui può ripetersi il fatto stesso, oltre quella che gli viene dal perito assegnata. Che se di questi indizi, od argomenti di probabilità, dalle mediche investigazioni scaturiti, se ne raccolgano varî di numero, di considerevole importanza, tratti da fonti diverse, e tutti sieno concordi nel denotare di preferenza una stessa origine del fatto in questione; dall'assieme loro può il medico ricavarne ciò che ciascuno dei medesimi, isolatamente preso, non potrebbe somministrargli. Può, vale a dire, giungere al punto da acquistare di quella origine

tale un intimo convincimento, che rimuova dall'animo ogni ragionevole motivo di dubbio. In tal caso non han più il valore di semplici argomenti di probabilità i soccorsi ch'egli somministra ai tribunali, ma sibbene quello di una morale certezza. Certezza morale medica, che non è meno attendibile, nè ha minore importanza della certezza morale giuridica; inquantochè, per chi vi ponga ben mente, scaturiscono entrambi, e nel modo stesso, da quella specie di prova che è detta *indiziaria*, cui pure accordano i giureconsulti tanta fiducia, da non esitare menomamente a fondarvi sopra i più rilevanti giudizi. Vi han dei casi, finalmente, nei quali possono i medici ottenere la certezza fisica: e questo si verifica allorchè non più per via induttiva, come nella circostanza precedente, ma è fatta ai sensi palese la connessione tra causa ed effetti. Ciò avviene, ad esempio, quando nel corpo dell'individuo, in cui i fenomeni morbosi offerti durante la vita, e le alterazioni rinvenute nel cadavere diedero indizi di morte per veleno, sia questo dimostrato presente mercè degli opportuni reagenti, o meglio se venga isolato e presentato ai giudici; quando nel caso di riportata ferita, sia nel cadavere dimostrata la esistente lesione delle interne parti, che spense la vita o quando nella ricerca di procurato aborto, se n'esisca dal perito la prova nelle materiali tracce lasciate sul corpicciolo del feto dalla violenza abortiva adoperata. Quale ultimo risultato è indubbiamente più solenne e più atto a portare l'evidenza nella dimo-

strazione, che non l'altro precedentemente indicato, che però non per questo merita meno di essere tenuto nel debito conto.¹

32. Un'altra e principalissima cagione degl'inconvenienti deplorati nella pratica fa d'uopo ricercarla nei medici, o meglio nelle istituzioni. La legge ha lasciato libera alla magistratura la scelta dei periti, e l'esperienza purtroppo dimostra che la medesima cade assai di sovente su medici affatto disadatti ad un ufficio di tanta importanza. La determinano talora, in ordine a un criterio di opportunità, le circostanze dei luoghi, come incontra nei centri meno popolosi; ovvero la consigliano le commendatizie, e tutt'al più, per tacere di altri motivi,² la personale stima ed amicizia. Eppure fin dai suoi tempi scriveva il Foderè nella in-

¹ Può consultarsi ciò che, in riguardo al valore della prova *indiziaria* medica, maestrevolmente scriveva il MAGGIORANI nei suoi *Prolegomeni allo studio della medicina politico-legale*, Roma, 1854, pag. 35 e seg.

² Più volte mi è occorso in famigliari colloqui avuti con rispettabili magistrati, che, lamentando io la inopportuna scelta dei periti, e additandola come causa d'infinita dispute non solo, ma anche di ostacolo alla retta amministrazione della giustizia; mi ebbi in risposta che essi magistrati medesimi erano, al pari di me, convinti della cosa, ma non avevano il coraggio, nella loro coscienza di gentiluomini, di recare disturbo a medici specialisti di più chiara fama, invitandoli ad eseguire operazioni peritali, per poi offrir loro quella umiliante remunerazione che ne assegna la vigente tariffa giudiziaria.

Alle angustie in cui è posta la magistratura dalla tariffa testè ricordata, si aggiungono poi anche quelle altre che le provengono dalle esortazioni e ingiunzioni di risparmi di spese da parte dell'autorità governativa.

Finalmente non bisogna pure dimenticare che torna certo più comodo ai giudici istruttori di rivolgersi a medici che, poco premurosi della propria dignità, mendicando il favore d'essere impiegati quali esperti, ed aggirandosi l'intero giorno per i corridoi dei tribunali, si trovano sempre pronti a loro disposizione, e riescono anche i più arrendevoli alle loro idee.

troduzione al suo *Trattato di medicina legale*: « I
« giudici sono in un grande errore allorchè cre-
« dono sia sufficiente che un uomo sia stato ricono-
« sciuto medico o chirurgo, per essere nel caso di
« fare un buon rapporto ». E quest'errore è tanto
più deplorabile, inquantochè le più inconsiderate scelte
sogliono essere precisamente quelle dei periti incaricati
delle prime operazioni; di quelle operazioni, cioè,
che sono le più importanti, costituendo la base dell'
ulteriore procedimento, e riguardando fatti che il
più delle volte non sono suscettibili di subire il controllo
di una nuova ispezione. Noi già fin da principio lo
abbiamo detto: la medicina legale è di natura siffatta,
che non ogni medico, non ogni chirurgo, abbenchè
valente nelle altre mediche discipline e nell'arte di
guarire, è egualmente in grado di esercitarla; ma
solo quegli che ne abbia fatto un particolare studio,
e si sia debitamente addestrato nella sua pratica
applicazione.

33. Senonchè, per provvedere a che sia fatta una
buona scelta dei periti, bisogna cominciare dal formare
dei medici veramente adatti a quest'ufficio; e a tal
fine è indispensabile introdurre le necessarie riforme
nell'insegnamento della medicina legale. Fin qui è
stato questo presso di noi impartito in modo affatto
insufficiente: non certo per colpa degl'insegnanti,
ma per difetto dei mezzi necessari a renderlo pratico
nella estensione desiderabile, da loro concordemente
reclamati, e a' medesimi non concessi. Difetto, cui il buon

volere e la industrie operosità degl'insegnanti stessi non ha potuto che parzialmente supplire. Solo da poco ha cominciato alcuna delle Università nostre ad avere un laboratorio di medicina legale, ma con tanta limitazione ancora di mezzi e di occasioni opportune per l'addestramento degli allievi nel pratico esercizio, da non poterne davvero rimaner paghi. La medicina legale d'altronde è scienza di sua natura eminentemente pratica. Perciò, fino a quando il detto provvedimento non sia esteso, e su più larga base, a tutte indistintamente le Università del Regno; fino a che non si trovi modo di trasformare tutte le scuole di medicina legale in una specie di altrettante cliniche medicolegali, che ne guidino al riconoscimento ed alla interpretazione dei fatti fisici interessanti l'amministrazione della giustizia, a quella stessa guisa che vi han le cliniche in cui s'impara a diagnosticare e curare le malattie negl'individui; non è sperabile che dalle Università medesime escano medici veramente idonei all'ufficio di periti del Foro. All'indicato scopo tornerrebbe, per ciò che si riferisce alla parte tanatologica, assai opportuno che, giusta il voto già da me espresso nel Congresso dell'Associazione medica italiana, tenuto in Roma nell'anno 1871, ¹ e che è pur quello esternato dalla massima parte dei più illustri cultori della medicina forense, fosse anche presso di noi adottato il sistema che vige in Prussia fin dal-

¹ *Atti del V Congresso generale dell'Assoc. med. ital., tenuto in Roma nell'ottobre 1871, pag. 32.*

l'anno 1833, e che al presente è seguito pure in Austria. Che cioè non solamente venissero messi a disposizione della scuola di medicina legale i cadaveri, non reclamati dai congiunti, dei suicidi e dei soggiaciuti a morte violenta da infortunio; ma nella scuola medesima, dal professore, od almeno col suo intervento, ed alla presenza degli scolari, si eseguissero pure tutte le autopsie che si effettuano a scopo giudiziario.¹ Sarebbe un immenso materiale, di cui poco o niun profitto trae attualmente la scienza, utilizzato ad incontrastabile vantaggio dei progressi di questa e del suo insegnamento. Gl'interessi poi della giustizia ne guadagnerebbero anch'essi per le maggiori garanzie che si avrebbero le perizie: nè potrebbe temersi danno veruno dal fatto dei numerosi testimoni presenti alle autopsie, avendo già una lunga esperienza dimostrato che dov'è in vigore l'invocato sistema, questa specie di pubblicità non ha mai nociuto, come non nuoce quella dei dibattimenti.

34. Provveduto nel detto modo alle migliorie da introdursi nell'insegnamento della medicina legale, lo Stato dovrebbe esigere da coloro che, avendo atteso ai relativi studi, aspirano ad essere chiamati al suo esercizio, una prova speciale d'idoneità, mediante un rigoroso esame teorico e pratico. Chiunque non

¹ Una proposta relativa alle autopsie giudiziarie, che tende, se non altro, ad iniziare le domandate riforme, è stata, non ha molto, presentata al Parlamento dall'egregio Deputato prof. Decrecchio. Auguriamoci di vederla tratta in legge.

avesse conseguito, pel felice risultato di tale esame, un diploma di *perito*, non dovrebbe in nessun caso essere ammesso a funzionare in questa qualifica nel Foro. Nè ciò costituirebbe una novità; poichè è quel medesimo che già si fa in Prussia, dove l'esame dato di medicina legale insieme a quello delle altre discipline pel conseguimento della laurea dottorale, e lo avere ottenuto questa, non basta per poter ricevere dall'autorità giudiziaria l'incarico di eseguire le perizie, ma si richiede di aver superato più tardi un altro speciale e ben più rigoroso esame di medicina legale, o di *fisicato*. Altrettanto si pratica anche in Austria per quei medici che aspirano a taluni pubblici uffici sanitari. Ho detto che in Prussia è indispensabile di aver superato uno speciale esame di fisicato, per poter essere incaricati delle perizie nei tribunali; ma ciò non vuol dire che questi le affidino a chiunque lo superò. Chè invece debbono commetterle solo a quelli che nella qualità di *fisici* sono loro assegnati. Alcuni vorrebbero che anche presso di noi ciascun tribunale avesse i suoi periti stabili. Senonchè a me sembra che di ciò possa farsi a meno. Una volta stabilito che la qualità di perito non sia riconosciuta se non in chi ne abbia ottenuto speciale diploma, per le prove date di sua capacità, credo che, con questa sola restrizione, sia preferibile lasciarne libera la scelta nei singoli casi. Questo sistema ha il pregio, di fronte all'altro, di essere più liberale, perchè non monopolizza nelle mani di pochi privile-

giati l'esercizio della medicina legale. Vero è che questa specie di monopolio avrebbe il vantaggio di mettere a disposizione dei favoriti un ricco materiale di fatti ed un largo campo di esercitazioni, vevolevoli ad accrescere in loro ogni giorno più la suppellettile delle possedute cognizioni, e a renderli sempre più esperti nella pratica. Ma è vero altresì che, a riscontro di siffatto vantaggio, sta il pericolo, purtroppo dimostrato dalla esperienza, che tali periti ufficiali contraggano quell'abito fiscale, che si ha spesso a deplorare in certi giudici istruttori, cui pare non attendere bene al proprio ufficio e sciupare il tempo e l'opera loro, se in ogni inchiesta non riescano a discuprire un misfatto. ¹

35. Ogni volta che fosse possibile, io vorrei inoltre che anche i periti di fiducia della difesa, scelti essi pure tra medici nei quali fu riconosciuta siffatta qualifica, fossero ammessi ad assistere a tutte le operazioni peritali, con diritto di fare inserire nei relativi

¹ La libera scelta dei periti nei singoli casi che ho qui dichiarato di preferire come regola generale, non è in contradizione col voto da me superiormente espresso che le autopsie giudiziarie si eseguissero nella scuola di medicina legale; poichè non ho domandato che le medesime fossero obbligatoriamente commesse al professore della scuola stessa, ma mi sono limitato all'alternativa che o fossero praticate da lui, od alla sua presenza, e alla presenza dei suoi scolari. Ammesso poi anche che si prescegliesse di stabilire che dovessero esclusivamente affidarsi al detto professore, si tratterebbe soltanto di un'eccezione, fatta a favore dell'insegnamento, per quelle sole città in cui esista una Università. Di più l'eccezione stessa sarebbe limitata alle autopsie, restando per tutte le altre specie di perizie libera anche in tali città la scelta dei periti, fra tutti quei medici, ben inteso, che ne abbiano conseguito il titolo nel modo che ho detto.

verbali le proprie osservazioni. So bene che in molti casi ciò non potrebbe effettuarsi, a motivo dell'essere peranco sconosciuto il reo allorquando si procede alle perizie; ma quest'ostacolo non vi ha sempre. D'altronde l'attuazione della proposta gioverebbe, senza dubbio, moltissimo ad evitare, se non fosse altro, le tante questioni e i tanti dubbi, che sogliono più tardi dalla difesa stessa sollevarsi intorno ad omesse ricerche, e intorno all'apprendimento dei fatti ed alla specificazione delle singole particolarità loro.

36. In mezzo alle dispute dei periti, e agli opposti pareri da loro espressi, nell'attuale sistema siedono arbitri i giudici nei tribunali civili e correzionali, i giurati alle Corti di Assise. Sono essi che debbono accogliere le conclusioni degli uni, rigettare quelle degli altri. Spetta a loro di definire se il processo di una chimica analisi sia stato ben condotto, o no, e qual valore probativo si abbiano le ottenute reazioni; se una data ferita era, o no, a giudicarsi pericolosa; se, succeduta alla riportata lesione la morte, debba, o no, questa ripetersi da quella, se debba, o no, ammettersi che all'esito infausto abbia contribuito altra cagione estranea preesistente, o sopravvenuta; se si abbia, o non si abbia a riconoscere un potere abortivo in una droga somministrata; se una data offesa in un infante siasi potuta, o no, occasionare pel fatto stesso del parto; unicamente al loro buon senso, al discernimento loro è abbandonata la soluzione di queste ed altrettali controversie tecniche, in

argomenti di medica competenza, nelle quali risultino discordi i giudizi dei medici! Fa d'uopo di spendere parole per mostrare la gravità dell'offesa che veramente si reca al buon senso in questo sistema?

37. A rimediarvi, taluni han proposto la creazione del giurì speciale medico, cui sarebbe affidato il giudizio sul fatto tecnico di sua ragione, giudizio che sarebbe così sottratto ad ogni ingerenza dei profani alla medicina, dei tribunali, cioè, e degli ordinari giurati. A prescindere dalla opposizione che incontra siffatta proposta per parte di quelli che in essa scorgono, come già dissi, un attentato alla stessa istituzione dei giurati, io trovo che la medesima ha il gravissimo difetto di non essere pratica. La costituzione difatti e l'esercizio di questo speciale giurì medico incontrerebbero, massime in talune provincie, grandissima difficoltà nel numero troppo limitato delle persone che entrerebbero nelle liste dei chiamati a prendervi parte; soprattutto poi se, volendo essere coerenti a quanto fu detto circa la specialità degli studî medico-legali, il solo diploma di laurea medica non fosse titolo sufficiente per essere annoverato nelle liste medesime. Ond'è che io reputo preferibile l'altra proposta, che è stata pur fatta,¹ d'introdurre tra noi una istituzione che fa eccellente prova in Prussia ed in altri Stati della Germania, quella, vale a dire,

¹ A. RAFFAELE. *Della dignità del medico nelle questioni di giustizia, ecc.*, Torino, 1877. — A. TAMASSIA. *Le perizie medico-legali in Italia*, Firenze, 1879.

di un *supremo magistrato medico*, o *commissione scientifica*, se così piaccia meglio di chiamarla. Lo Stato dovrebbe scegliere a farne parte i più eminenti cultori della medicina legale e delle specialità che hanno con la medesima più stretti rapporti, circondandoli, è ben inteso, di tutte le maggiori possibili garanzie d'indipendenza. Alla competenza di questo corpo dovrebb'essere affidata la revisione delle perizie, i risultati delle quali sieno contrastati o dubbî. Al medesimo dovrebbero rimettersi come le dette perizie, così le deduzioni opposte per iscritto dai periti chiamati ad istanza della difesa, perchè, in *qualità di periziere*, esprimesse il suo giudizio. Adottando siffatta proposta, non si farebbe in sostanza che tornare a seguire il sistema che fu in uso presso di noi per lo passato, quando per la soluzione delle questioni medico-legali, fra i contrarî pareri dei periti, si appellava al voto dei Collegi e delle Facoltà mediche: con questo solo di divario che, stante la scelta, fatta pel determinato scopo, dei soggetti dei quali si costituirebbe il suddetto magistrato medico, si avrebbe in lui un consesso di una competenza tecnica più speciale. Tanto poi le perizie, quanto le opposizioni alle medesime, e lo stesso voto del supremo magistrato medico, sarebbero tutti atti che dovrebbero, per disposizione di legge, venire completamente esauriti nel periodo istruttorio del processo, per esibirne i risultati finali al pubblico dibattimento.

38. Quando i suggeriti provvedimenti trovassero

favorevole accoglienza presso il legislatore e venissero perciò adottati, introducendo le opportune relative riforme nelle procedure giudiziarie, son d'avviso che la questione della obbligatorietà, o non obbligatorietà, dei giudizi peritali pei tribunali e pei giurati, di cui superiormente io faceva cenno, resterebbe facilmente conciliata: se non m'inganno, anzi potrebbe dirsi nella pratica divenuta oziosa. Difatti lo spettacolo delle dispute fra periti, cui si fanno assistere e giudici e giurati, è quello che pone gli uni e gli altri nella necessità di scegliere fra gli opposti pareri, e di farsi così a definire questioni tecniche, essi che mancano di tecnica competenza. Togliete questo spettacolo, portate d'innanzi a loro l'ultima parola della scienza, proferta da un autorevole consesso, e, senza che la legge ne faccia ai medesimi un precetto, l'ascolteranno riverenti, nè le faranno onta coi loro giudizi. Gettando uno sguardo sui diversi possibili risultati delle perizie, mi sembra possano ridursi ai seguenti: o la scienza afferma in modo assoluto pienamente dimostrato un dato fatto; o dessa rimane nel dubbio circa il medesimo; o si limita a dichiarare che le sue ricerche e i suoi studi non ne forniscono a lei alcuna prova; o, finalmente, lo esclude affatto, dimostrandone la sua assoluta inammissibilità. Non occorre dire di quest'ultimo risultato; poichè, verificandosi, toccherebbe al Pubblico Ministero di rinunciare al proposito di sostenere il fatto in questione: e, quando egli non lo facesse, toccherebbe alla

Sezione di Accusa di rigettare la sua istanza, come quella che mancherebbe di base. In quanto agli altri, ove senza esitanza affermi la scienza essere pienamente dimostrato il fatto, quale quello ad esempio che Tizio è morto per veleno, o in conseguenza della riportata ferita; non è supponibile che, non dirò dei giudici togati, ma nemmeno dei giurati, e non soltanto uno o due di loro, ma nella maggioranza, osino ribellarsi a tale affermazione. Se può ciò avvenire al giorno d'oggi, è solamente perchè, fra le due voci che sono tenuti ad ascoltare, sono posti nella condizione di potere scambiare quella che è veramente la voce della scienza con l'altra che è dell'errore. Che se invece il risultato della perizia sia quello che le mediche indagini non fornirono prove di sorte alcuna dimostranti il fatto; ovvero sia l'altro che dalle indagini medesime non se ne ebbero che degli indizi soltanto; e allora, come nell'uno, così nell'altro caso, la scienza medica non ha ragione alcuna di adontarsi se i magistrati e i giurati si studino di attingere ad altre fonti gli argomenti, che valgano a fornire la prova invano a lei domandata, o che servano a dileguare le incertezze, in cui per essa furono indotti. Nè v'ha possibilità di legge, la quale loro tolga, o menomi questo diritto, che in pari tempo è pei medesimi anche un assoluto dovere.

39. Con l'esaurire tutte le perizie nel periodo istruttorio, e giusta il modo proposto, si otterrebbero anche due altri vantaggi, se vuolsi, di secondaria impor-

tanza, ma pure non disprezzabili. Quello primieramente di farla finita una volta con i deplorati scandali, originati da quella specie di lotta che s'impegna ora di sovente tra periti, massime nei dibattimenti alle Assise, e aggravati bene spesso anche dalla condotta dei presidenti delle Corti, dei rappresentanti il Pubblico Ministero e degli avvocati; i quali pretendono farla da medici, e abbuiano maggiormente l'orizzonte con le loro domande non sempre a proposito, e con gl'inevitabili errori in cui cadono, in materia non propria, nei riassunti, nelle requisitorie e nelle difese. In secondo luogo poi si provvederebbe anche meglio agl'interessi del pubblico erario. Della qual cosa non sarà difficile persuadersi, se si riflette al dispendio così considerevole che attualmente s'incontra per rinnovazioni di perizie, per revisioni e soprarrevisioni delle medesime, e pel numero talora rilevante di periti chiamati d'ogni parte al dibattimento, e tratti tenuti lontano dal paese di propria dimora per più giorni, ed anche per più settimane. Dispendio assai considerevole, nonostante la meschinità delle remunerazioni ai periti stessi assegnate, insufficienti molte volte financo a indennizzarli delle spese effettivamente da loro sostenute.

40. Indipendentemente da quanto dissi dei diversi gradi di fiducia, cui può per se stessa aspirare la medicina legale a seconda della diversità del compito al quale soddisfa, quello, vale a dire, dell'accertamento dei fatti, ovvero l'altro della loro inter-

pretazione; e indipendentemente pure dalle idee espresse circa la scelta dei periti, e circa il sistema riferibile alla pratica delle perizie; è d'uopo osservare che vi hanno alcune condizioni, cui queste debbono ottemperare, e alle quali ancora è subordinata l'attendibilità loro, tanto nella parte testimoniale, quanto nell'altra relativa al giudizio.

Per ciò che spetta alla prima, io feci già riflettere che si tratta di testimonianze di speciale natura, inquantochè, cadendo su fatti i quali d'ordinario non si apprendono col solo uso de' sensi, ma mediante anche il possesso e l'applicazione di particolari cognizioni, implicitamente includono in se medesime una specie di giudizio. Or bene, è appunto per questo, che, quale indispensabile condizione di loro attendibilità, si richiede non vengano troppo aridamente espresse. Sarebbe, voglio dire, troppo poco enunciare semplicemente un fatto, senza indicarne le sue particolarità, e senza far parola dei segni pei quali lo si è riconosciuto, nè delle cautele che si sono prese per non confonderlo con altri. Non basta che il medico dichiari, per esempio, che una parte era infiammata; ma fa d'uopo ch'egli descriva i caratteri pei quali riconobbe il fatto della esistente infiammazione. Non è sufficiente dire che il cadavere era in uno stato di putrefazione; ma bisogna esporre i segni ai quali questo fatto si annunciava, e che lo palesavano piuttosto in uno che in altro suo stadio. Perchè si aggiusti fede alla deposizione del perito, che attesta

della esistenza di una contusione, è indispensabile ch'egli non ometta di descriverne i suoi caratteri costitutivi, pei quali la riconobbe. Rammento a questo proposito come fu appunto una siffatta omissione da parte dei periti settori, che fornì uno dei più validi argomenti, pei quali potè trionfare la difesa davanti alle Assise di Roma in una causa gravissima di assassinio di una bambina di due anni, imputato alla sua stessa madre; avendo io impreso, unitamente a degli egregi colleghi, a dimostrare ai giurati che le asserte contusioni, rinvenute sul piccolo cadavere, non potevano ritenersi come tali, perchè non si erano registrati, e nemmeno ricercati, i caratteri che soli potevano autorizzare a differenziarle da macchie precedenti sia da vicende cadaveriche, sia da pregressa condizione morbosa.¹

41. In quanto poi ai giudizi che nelle cose di sua competenza è chiamato a dare il medico nel Foro, perchè possano essere con fiducia accolti, è mestieri che sieno scevri di alcuni difetti, nei quali purtroppo non può negarsi, di sovente si cade dai periti, e che valgono a toglierne del tutto, od almeno a scemarne di molto, l'attendibilità.

Comincerò dall'osservare come non sia mai lecito a' medici, chiamati quali periti, di basare le loro conclusioni sopra altri argomenti, che non sieno quelli di propria competenza. Di valersi cioè di argomenti di

¹ *Rivista dei dibattimenti celebri*, Milano, fasc. 12 e 13, luglio 1872.

ordine morale, l'investigazione e l'apprezzamento dei quali è cosa che s'appartiene esclusivamente ai magistrati ed ai giurati, per supplire alla mancanza od alla insufficienza dei dati fisici atti a dar saldo fondamento ad un giudizio di medicina legale. Il giudizio che è domandato al medico, sia nella qualità di perito, sia in quella di periziore, non deve scaturire che da ricerche e da studi medici. Allorchè queste ricerche e questi studî, o per la stessa natura loro, o per mancanza di elementi di fatto, o per altre circostanze particolari del caso pratico, sieno insufficienti a fornire una piena dimostrazione, toccherà ai magistrati e ai giurati, e non mai al medico, di supplire a tal difetto, cercando altrove gli argomenti di convinzione. Seguire l'opposta sentenza è disconoscere lo scopo che si prefisse il legislatore nell'aprire l'adito al medico nel Foro; è snaturare affatto il mandato che al medico stesso viene commesso, in servizio dell'amministrazione della giustizia. E di ciò sono io talmente convinto, che non dubito punto di dichiararmi apertamente seguace della massima, sostenuta già da illustri scrittori, cioè che quand'anche un fatto, o l'origine sua, ci fossero resi palesi per concordi deposizioni testimoniali, o per le stesse confessioni del prevenuto, noi chiamati in giudizio come medici, e nella nostra qualità di periti, dovremmo dichiararli non dimostrati, se i dati fisici non ne comprovino la realtà. Chè da noi null'altro s'attendono la legge e i tribunali, se non che di sapere se il fatto in con-

troversia, o la sua cagione sieno, o no, dimostrati innanzi alla scienza ed all'arte medica. Nè d'altronde sol perchè faccia difetto tale dimostrazione, è tolto valore alle prove di altra natura che in proposito si possano raccogliere sia dai giudici togati, sia dai giurati, come ho accennato altrove.

42. Ma non basta che il perito medico segua scrupolosamente quello che ritengo possa dirsi a ragione canone fondamentale di medicina forense, traendo i suoi giudizi esclusivamente da argomenti fisici di sua competenza. Giacchè fa pure mestieri che di questi argomenti stessi da lui non si abusi, accordando loro un'importanza più grande di quella che in realtà possono avere.

È un abuso di tale specie quello di generalizzare certi fatti, che l'esperienza ne ammaestra verificarsi soltanto in alcuni casi speciali ed in talune congiunture. Egli è indubitato, per esempio, che l'epilessia è tal morbo, che offre strettissimi rapporti con la follia; sicchè non di rado gli epilettici finiscono per addivenire pazzi. Ciò però non è sempre; e abuserebbe di questo dato offerto dalla pratica medica chi, senza fare distinzione alcuna tra epilettico ed epilettico, e senza raccogliere altre prove, pretendesse far dichiarare mentecatto un individuo, sol perchè venne talvolta assalito da qualche accesso della malattia in discorso. È parimenti un fatto dalla esperienza medica dimostrato, che l'atto del partorire è circostanza che ha dato luogo talora allo svolgimento della pazzia;

ma di questa verità abuserebbe il perito che ne volesse, senz'altro, fare applicazione indistintamente ad ogni partoriente. Chè la verità stessa non appartiene a tutti, ma solamente ad alcuni casi speciali, nei quali la donna riuniva già in se altri elementi predisponenti alla mentale alienazione, e la circostanza del parto non fece che offrire l'opportuna occasione alla manifestazione sua, e darle quasi l'ultimo impulso; ovvero quando nella donna sopraggiunse alcuna di quelle cause che sono capaci di sconvolgere l'intelletto, e l'occasione del parto la rese più suscettibile di risentirne l'avverso potere. L'aria mefitica di un ospedale fu talvolta cagione che ferite anco lievi avessero esito infausto; ma non per questo saremmo autorizzati ad attribuire ad una siffatta perniciosa influenza ogni caso di morte, che nei ricoverati in detti stabilimenti tenga dietro a lesioni capaci di guarigione.

43. Il potere di alcuni agenti fisici sull'umano organismo è incontrastabile: ma però dentro certi limiti, che nel suo apprezzamento a niuno è lecito di oltrepassare. Chi potrebbe, per esempio, negare che la diversità del temperamento, che l'uomo ha sortito da natura, esercita una considerevole influenza non pure sul suo fisico, ma eziandio sul morale di lui? E chi vorrà mettere in dubbio che del suo studio possa talora valersi con profitto il medico-legale? Potrà egli alcune volte utilmente, e con ragione, appellarsi a questa influenza, per dare spiegazione della diversità

degli effetti indotti dalle potenze nocive sui diversi individui, e della maggiore o minore prontezza ed intensità con cui gli effetti stessi ebbero a manifestarsi. Potrà forse anche addurla, all'opportunità, innanzi ai giudici come uno degli elementi, che non pare sia del tutto immeritevole di esser preso in considerazione, nelle vertenze relative alla provocazione e al grado di questa: essendochè ben diverso è il grado d'impressione e di consecutiva reazione, che è capace un'ingiuria di suscitare in individuo dotato di temperamento sanguigno o bilioso, a fronte di un altro di tempra linfatica. Quest'influenza peraltro non potrà mai venire esaltata a segno, da pretendere che valga a togliere la imputabilità di un reato. E nemmeno a questo punto potrà mai spingersi l'influenza di quella che chiamano squisitezze del senso, o suscettività nervosa, che dentro certi limiti non saprebbe in alcuni casi del tutto negarsi, ma che tanto di frequente è invocata, e con tanta esagerazione, nelle difese, quanto suol essere men bene determinata e più difficile a dimostrarsi. L'abitudine suol dirsi una seconda natura; e per essa infatti riusciamo a sopportare impunemente l'azione di talune potenze nocive, e perfino a prendere senza danno generose dosi di micidiali veleni. Anco però questo potere dell'abitudine ha i suoi limiti, oltre i quali più non se ne sperimenta il benefico influsso, nè vale egualmente per ogni caso, in riguardo cioè a qualunque delle dette potenze, a qualunque delle sostanze velenose. Altrettanto ripetasi della limita-

zione da riconoscersi nella influenza della diversità dei climi, ed in quella di altri modificatori dell'organismo vivente.

44. Si dà del pari agli argomenti fisici un'importanza maggiore di quella che possono avere, e perciò se ne abusa, quando si ha la pretesa di fondare un giudizio medico-legale sopra delle vedute puramente teoretiche, sopra mere ipotesi; mentre non sono che i fatti, e i fatti bene accertati, che possono fornire al medesimo una solida base. Ho detto i fatti bene accertati; e perciò bisogna andar cauti innanzi di accordare piena fiducia a talune osservazioni che vanno facilmente soggette a fallacia, perchè relative a cose, che o sono per loro natura troppo variabili, e per circostanze non facili ad essere determinate, o sono di troppo delicato e perciò difficile accertamento. Tali sarebbero, a mo' d'esempio, la forma più o meno arcuata del torace, per distinguere il caso del bambino che ha respirato dall'altro che nacque morto; il cangiamento di forma e di situazione del forame interauricolare del cuore, per dedurne la durata della vita estrauterina nel neonato, ed altri simili. Non è che debbano siffatte osservazioni aversi assolutamente in non cale; ma il loro valore non deve oltrepassare quello tutt'al più di semplici indizi. Le stesse impressioni che noi riceviamo per la via dei sensi esterni non sono sempre, nè egualmente tutte, di tanta importanza, da poter costituire di per sè un'assoluta prova. Valga a conferma di quanto asserisco la per-

cezione degli odori diversi. Quanto mai non risente la medesima delle condizioni individuali di chi l'esperimenta! Ond'è che quest'argomento allora in una dimostrazione medico-legale può più veramente meritare fiducia, quando non solo si tratti di odore ben determinato e distinto, ma sia sentito identico da più persone, e specialmente se, diverse almeno di queste, sieno ignare dello scopo delle ricerche che s'intraprendono, e scevre perciò di ogni possibile prevenzione. Nè, ciononostante, vi sarebbe più al dì d'oggi chi osasse, come un tempo, di affidare totalmente, per esempio, alla sensazione di un odore agliaceo il giudizio di avvelenamento per acido arsenioso. Persino le percezioni che si acquistano mediante l'organo della vista, alle quali d'altronde deve in genere accordarsi una piena fiducia, possono lasciare qualche dubbio allora che la facoltà visiva è stata enormemente accresciuta, mercè l'impiego del microscopio. Dubbiezza che può avere origine dalla qualità dell'istromento usato, dalla maggiore o minore attitudine dell'individuo ad adoperarlo, dal modo e dalle condizioni dell'osservazione, dalla natura stessa dell'oggetto osservato. Per convincersene, basta ricordare, tra i non pochi esempi che se ne potrebbero addurre, l'incertezza che ha regnato per lungo tempo sulla presenza o mancanza di un nucleolo centrale nei globuli rossi del sangue umano. Sicchè, quantunque sia incontrastabile e grandissimo il soccorso che ne porge alla medicina forense il microscopio,

non è in ogni caso illimitato il valore da accordarsi al suo impiego; e specialmente quando trattisi d'indagini assai delicate, non è sul medesimo solamente che oseremmo fondare un giudizio di assoluta certezza, ma cercheremmo di convalidarlo eziandio con altri argomenti.

45. Del resto, suole appunto accadere in medicina legale, quello che avviene pure nella medicina clinica: che cioè, un segno isolatamente preso, sia pur grande il suo significato, non è da tanto da farci, generalmente parlando, portare un giudizio pienamente certo; ma fa invece mestieri, per conseguire questo risultato, di appellarsi ad un assieme di argomenti che valgano ad avvalorarsi a vicenda. Lo stesso criterio dedotto dal rinvenimento nel cadavere della sostanza venefica, che dissi fornirci la fisica certezza del veneficio, va soggetto a fallacie se venga isolatamente preso, e senza il conforto di altri criteri.

46. Non posso, finalmente, chiudere queste avvertenze sulle condizioni di attendibilità dei giudizi medici, senza mettere in guardia i cultori della medicina forense da due opposti difetti, egualmente riprovevoli, che talora s'incontrano nei periti. Uno di questi è quello che han chiamato *mitismo medico-legale*, e che consiste in attenuare per sistema nei fatti criminosi l'entità del danno recato, con l'intento di giovare al reo; ovvero nel tenerla dalla parte di questo, ogniquale volta la questione si offra di dubbia soluzione, invece di presentare in tal caso ai magi-

strati e ai giurati le incerte risultanze e i motivi a dubitare, come ne impone il dovere. Nell'ultimo dei due biasimati modi di diportarsi usurpano manifestamente i medici le attribuzioni dei giudici; inquantochè è a questi soltanto che s'appartiene l'applicazione del dettato *in dubiis mitior sententia eligenda*. In entrambi i casi poi evidentemente si tradisce la verità. Il vizio opposto all'accennato è il così detto *fiscalismo medico-legale*, dal quale non sempre sanno difendersi i periti, e quelli segnatamente, com'ebbi già ad osservare, i quali prestando ogni giorno l'opera loro in sussidio dei giudici istruttori, al pari di questi corrono rischio, se non sieno guardinghi, di lasciarsi trascinare da soverchio zelo pel discuoprimento del reato, e di abituarsi a vederlo ad ogni costo in qualunque fatto che venga sottomesso alle loro indagini: dimentichi che, non meno di quando disvela una scelleraggine, risplende in tutta la sovrana sua maestà la giustizia allor che dissipa l'allarme sociale, col palesare l'innocenza; e dimentichi soprattutto che l'unico compito del perito è la fredda ricerca della verità. Ricerca fredda della nuda verità, condotta con tutta la possibile diligenza, senza prevenzione di sorta, e astrazione assolutamente fatta dall'imputato, e dalle conseguenze pel medesimo.

47. I mezzi, pei quali comunica il medico all'amministrazione della giustizia le sue osservazioni e il risultato dei suoi studî, si possono ridurre tutti alla *denuncia* ed alla *perizia*. Quella si distingue da

questa principalmente perchè, non provocata nei singoli casi da speciale richiesta, è per legge imposta al medico ed al chirurgo tutte le volte che essi, nell'esercizio della loro professione, vengano in cognizione di un fatto di loro competenza che interessi la giustizia. Credo opportuno dire brevemente dell'una e dell'altra. E primieramente della denuncia, incominciando dal ricordare le testuali disposizioni dei codici *penale* e di *procedura penale*, attualmente in vigore nel regno d'Italia.

Codice penale, art. 308. *I medici, i chirurghi ed ogni altro ufficiale di sanità, che nei casi di venefizio, ferimenti od altre offese corporali ometteranno o ritarderanno le notificazioni o le relazioni prescritte dal codice di procedura penale nel libro I, titolo II, capo V, Sezione I, DELLE DENUNZIE, RAPPORTI E DICHIARAZIONI, e Sezione III, DEL MODO DI ACCERTARE IL CORPO DEL REATO, saranno puniti con multa estensibile a lire cento; e nei casi gravi potrà essere aggiunta anche la pena del carcere, e la sospensione dall'esercizio della professione.*

Codice di procedura penale, libro I, titolo II, capo V, Sezione I, art. 102. *I medici, chirurghi ed altri ufficiali di sanità notificheranno entro le 24 ore, e nei casi di grave pericolo immediatamente, il venefizio, i ferimenti od altra offesa corporale qualunque, per cui abbiano prestato i soccorsi dell'arte, al giudice incaricato dell'istruzione od a qualunque altro ufficiale di polizia giudiziaria del luogo ove*

si trova la persona offesa, od in loro mancanza all'uffiziale di polizia giudiziaria più vicino; sotto le pene stabilite nell'art. 308 del codice penale. — Nella dichiarazione si indicherà il luogo ove trovasi l'offeso, e per quanto sarà possibile il nome, cognome e tutte le altre circostanze espresse nell'art. 131 del presente codice. — Ore la suddetta dichiarazione non possa essere fatta subito con giuramento, il dichiarante dovrà prestarlo al più presto possibile davanti l'istruttore od il pretore.

Art. 103. Qualora più medici o chirurghi abbiano avuta la cura di una stessa persona, saranno tutti egualmente tenuti di fare la dichiarazione di cui nell'articolo precedente.

Sezione III, art. 131. Se si tratterà di persona ferita o percossa, il giudice assistito da periti descriverà le ferite, lacerazioni e contusioni, e ne indicherà la località, la lunghezza, la larghezza, la profondità. Egli farà successivamente spiegare dai periti se le ferite sieno o non mortali o pericolose, se sieno state fatte con armi da fuoco, o con armi da punta o taglio o contundenti, od in altro modo. I periti specificheranno inoltre il tempo in cui presumono che le ferite sieno state fatte, e quello in cui possono essere sanabili. — Se si tratterà di malattia per causa ignota o sospetta, il giudice ne farà spiegare la natura o la causa presunta, e fra qual termine possa essere guaribile.

Art. 132. Se i periti non possono dare il loro giu-

dizio immediatamente, dovranno darlo nel termine che la qualità delle percosse, delle ferite o della malattia sarà per richiedere.

Art. 133. *Se il pericolo enunciato nel primo giudizio cessa o cresce, il perito ne darà avviso al giudice, e si procederà ad una nuova relazione. Lo stesso avrà luogo se il fatto imputato risulta accompagnato o seguito da alcuna delle circostanze aggravanti indicate negli art. 538, 539 e 544, n. 1 e 2 del codice penale.*¹

Art. 134. *Se la persona percossa o ferita o che abbia sofferto altre violenze venisse a morire, i chirurghi o medici chiamati alla cura dovranno darne immediatamente avviso al giudice. Questi procederà, ecc.*

48. L'obbligo della denuncia, imposto dalla legge agli esercenti l'arte salutare, ha dato luogo da parte

¹ Le circostanze aggravanti indicate nei tre articoli qui richiamati sono le seguenti:

Se le ferite, le percosse od altre simili offese contro le persone abbiano portato seco il pericolo della vita ed impedito per trenta o più giorni all'offeso di valersi, come altrimenti avrebbe potuto, delle sue forze fisiche o mentali;

Se abbiano debilitato permanentemente un senso od un organo;

Se abbiano deturpato permanentemente la faccia;

Se abbiano prodotto una debilitazione della facoltà mentali, od una malattia fisica, certamente o probabilmente insanabili;

Se abbiano fatto perdere un senso, una mano, un piede, l'uso della parola, o la capacità di generare;

Se, commesse contro una donna incinta..., abbiano fatto che ella abortisse;

Se portino seco il pericolo della vita;

Se, quantunque non portino seco il pericolo della vita, abbiano però cagionato una malattia od incapacità di lavoro eccedente i trenta giorni.

di questi a vivissime rimostranze, le quali si possono compendiare nelle seguenti. Primieramente nell'onere ben gravoso loro addossato, causa di consecutivi innumerevoli disagi, di non rimborsate spese, di odiosità incorse e d'incontrati pericoli, dimostrati purtroppo reali da luttuosi non lontani avvenimenti. Onere che non ha riscontro in quelli imposti alla generalità degli altri cittadini, e che d'altronde non è giustificato nè da un'assoluta sociale necessità, potendo supplirvi coi suoi mezzi la polizia giudiziaria; nè da privilegio alcuno largito agli esercenti medesimi, non potendosi come tale considerare l'autorizzazione alla pratica professionale accordata loro, come a chiunque dia prova di averne per gli studî fatti acquistata la idoneità. In secondo luogo nella offesa loro dignità, poichè vengono dessi convertiti quasi in delatori. Nella dura necessità, da ultimo, in cui sono posti i cultori della medicina o di violare la disposizione di legge che li obbliga alla denuncia, e rendersi così passibili delle comminate pene, o di tradire la fiducia in loro riposta dal cliente, svelando il segreto professionale, e venendo perciò meno a quel sacro dovere che ad essi insegnò già fin dai suoi tempi Ippocrate nel memorando suo giuramento,¹ e che come tale fu poi sancito in massima anche dalla legge. E dico sancito

¹ *Quaecumque vero inter curandum videro aut audiero, imo etiam ad medicandum non adhibitus, in comuni hominum vita cognovero, ea, si quidem efferre non contulerit, tacebo, et tamquam arcana apud me continebo.* (Ippocratis *Coi Jusjurandum* ex Iani Cornarii versione, Venetiis, 1737).

solamente in massima; poichè, per verità, nel relativo art. 587 del codice penale v'è una riserva, in forza della quale è esclusa, a mio avviso, la contraddizione che alcuni han trovato tra il disposto dal medesimo e la prescrizione della denuncia, fatta dall'art. 308 dello stesso codice penale e dagli altri del codice di procedura penale che sopra ho riportati. E difatti, esso art. 587 è così concepito: *I medici, i chirurghi, gli speziali, le levatrici e qualsivoglia altra persona che, FUORI DEI CASI NEI QUALI SONO DALLA LEGGE OBBLIGATI A DARNE PARTE ALLA PUBBLICA AUTORITÀ, avranno rivelati i segreti di cui sono depositari per ragione di stato, di professione o di ufficio, saranno puniti col carcere non minore di un mese, estensibile a sei, od anche colla sospensione dall'esercizio dell'ufficio o della professione, a seconda dei casi.*

49. Questi reclami dei medici non andarono totalmente perduti; poichè un'importante modificazione alla disposizione di legge in controversia fu già approvata da parte del Senato del Regno, in occasione della discussione del progetto di riforma del codice penale, di cui superiormente ho fatto cenno. Ed invero, l'art. 242 del progetto stesso destinato a tenere il luogo del più volte ripetuto art. 308 dell'attuale codice, rimase così concepito: *È colpevole di omesso referto di reato il medico, il chirurgo, la levatrice ed ogni altro ufficiale di sanità, che, avendo prestata l'assistenza della sua professione in casi che*

possono presentare i caratteri di reato contro le persone, omette o ritarda oltre ventiquattro ore di riferirne all'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, ECCETTOCHÈ IL REFERTO ESPONGA LA PERSONA ASSISTITA AD UN PROCEDIMENTO PENALE. Mi piace qui di ricordare la ragione che ne indusse all'introdotta modificazione, riportando le parole stesse usate dal Ministro Guardasigilli Vigliani, a pagina 9 della relazione con cui accompagnava la successiva presentazione del progetto, da lui fatta alla Camera dei Deputati nella tornata del 28 maggio 1875. « L'ar-
« ticolo 242 del progetto, il quale punisce il medico,
« il chirurgo ed ogni altro ufficiale di sanità, che
« omette o ritarda oltre 24 ore d'informare l'auto-
« rità giudiziaria o di pubblica sicurezza della assi-
« stenza prestata in casi che presentino i caratteri
« di reato contro le persone, ricevette in Senato una
« importante modificazione. Si fece notare poter age-
« volmente avvenire il caso in cui l'uffiziale di sa-
« nità abbia a trovarsi nel doloroso bivio o di con-
« travvenire alla legge, ovvero di svelare alla giustizia
« la colpa della persona assistita, siccome avverrebbe
« se questa fosse rimasta ferita nel commettere una
« ribellione, un'aggressione, un duello od altro reato.
« In tale condizione, si è detto, il medico ossequente
« alla legge preferirà di rifiutare la sua assistenza,
« anzichè fare un'indiretta denuncia a carico di chi
« ripose in lui la sua fiducia. Queste osservazioni
« parvero meritevoli di riguardo, epperciò, d'accordo

« col governo, si è eccettuato il caso che il referto
« dell'uffiziale sanitario esponga la persona assistita
« ad un procedimento penale ».¹

50. Nessuno certamente potrà disconoscere di quanto rilievo sia la progettata modificazione che ho testè riferita; ma in lei trovo io un argomento ulteriore per giustificare la domanda che più completo sia reso l'omaggio alla santità del segreto professionale, e meglio si provveda in pari tempo alla dignità ed agli interessi del medico, con l'abolizione totale, e per qualsiasi caso, dell'obbligo della denuncia. L'eccezione difatti introdotta nella deliberazione del Senato, mentre da un canto è un prezioso riconoscimento, da parte di sì autorevole consesso, del valore di uno dei motivi dai medici addotti a sostenere la convenienza dell'abolizione in parola; d'altro canto, ravvisata dal punto di vista della pratica, rende, se non affatto impossibile, per lo meno assai difficile l'applicazione della sanzione penale annessa all'articolo di legge, e illusorio perciò pel maggior numero dei casi l'obbligo da questo imposto. Troppo di sovente infatti accadrebbe di non poter rigettare la scusa adottata dal medico che omise il referto, di avere egli ritenuto che col medesimo avrebbe potuto essere il suo cliente esposto a procedimento penale. Può forse da lui pretendersi che, chiamato presso il letto di un ferito per soccorrerlo, assuma la veste dell'agente

¹ *Atti parlamentari*, sessione del 1874-75.

di polizia, o quella del giudice istruttore, a fine di indagare le circostanze tutte che precedettero, che accompagnarono, che seguirono il fatto, per giudicare se siavi alcuna reità nello stesso ferito? E possono in ogni medico esigersi le conoscenze speciali di diritto e di legge, che per portare rettamente questo giudizio in alcuni casi sarebbero necessarie?

51. Queste riflessioni, da me presentate al signor Ministro Guardasigilli in risposta alla già ricordata circolare del 4 novembre 1876, sono, del resto, le stesse che insieme ad altri argomenti, e massime a quello del rispetto al segreto professionale, determinarono due illustri giureconsulti, i professori Tolomei ed Ellero, membri della Commissione governativa istituita con decreto del 18 maggio 1876, per l'esame del progetto senatorio di riforma del codice penale, e specialmente delegati allo studio del titolo VI del libro II, nel quale è compreso il citato art. 242, a proporre la totale soppressione di questo. Merita di esser qui trascritta la relazione ch'essi ne fecero in seno alla encomiata Commissione, quantunque disgraziatamente le conclusioni non vi abbiano trovata favorevole accoglienza da parte della maggioranza, sempre pel timore di recar nocimento alla sicurezza sociale. « Un solo articolo comprende tutta la materia dell'omesso referto, ed è un articolo del quale « i due delegati propongono concordi la soppressione. « Esso è l'art. 242, che obbliga il medico, il chirurgo, la levatrice, ed ogni altro ufficiale di sa-

« nità, il quale abbia prestata l'assistenza della sua
« professione in casi che possono presentare i carat-
« teri di reato contro le persone, a riferirne alle
« autorità. — Contro quest'obbligo speciale hanno re-
« clamato e reclamano i ceti sovraindicati; e nei
« congressi medici fu replicate volte espresso il de-
« siderio che simile disposizione contenuta nell'arti-
« colo 102 del codice di procedura penale 1859, e
« dall'art. 21 del regolamento di polizia punitiva to-
« scano, che colloca l'omesso referto tra le trasgres-
« sioni, debba essere soppressa. E già nella pratica
« odierna non dà i risultamenti a cui mira. La si
« considera un privilegio odioso fatto a danno di per-
« sone che devono godere la piena fiducia di chi ab-
« bisogna della loro professione; ond'è che, verso
« di chi le chiama, devonsi comportare in modo
« da ingenerare il convincimento che il segreto è
« mantenuto; e la legge, tutrice dei comuni diritti,
« deve rafforzare e non togliere la reciproca fiducia
« tra l'ammalato ed il medico, e in generale l'uffiziale
« di sanità, perchè è una fiducia che giova somma-
« mente al bene sociale. Nell'opinione del pubblico
« la disposizione che i medici, chirurghi, levatrici, ecc.,
« debbano mantenere il segreto per comminatoria
« di pena, mal si concilia con la presente che li
« obbliga con tanta indeterminata larghezza al re-
« ferto. — Lo Stato ha i suoi uffiziali di polizia, e non
« vi dev'essere bisogno di obbligare privati cittadini
« a divenire agenti di polizia, per ciò solo che eser-

« citano liberali professioni di questa fatta. Le stesse
« parti offese sapranno già denunziare, e la stessa
« voce pubblica nei casi di omicidî, di ferimenti e
« di veneficî viene sempre sollecita in aiuto della po-
« lizia, anche se i medici, ecc., chiamati a prestare
« la loro assistenza si rinchiudono in un rigoroso si-
« lenzio. D'altronde basta per loro adempiere all'ob-
« bligo di rispondere chiamati ed interrogati. È poi
« un privilegio odioso, imperciocchè quest'obbligo non
« è imposto a nessun'altra delle liberali professioni,
« le quali per loro ufficio, p. e., notai, procuratori,
« avvocati, hanno la medesima occasione di rilevare
« reati, e reati gravissimi, come falsità di ogni ge-
« nere e perfino reati contro la sicurezza dello Stato.
« Ora, perchè conservarlo per gli addetti all' eser-
« cizio dell'arte salutare? La Francia non lo ammise
« mai. Il benemerito professore Ortolan fino dal 1868
« scriveva a Tolomei che bisognava eliminare dal pro-
« getto quella disposizione che, secondo lui, rendeva il
« nostro codice penale inferiore alla civiltà dei tempi
« moderni. — La limitazione fatta oggi con l'ultimo
« inciso del paragrafo I di questo art. 242 può bensì
« servire di scappatoia ai veri responsabili; ma non
« riparare a tutti gli inconvenienti. Difatti, perchè
« non estenderla ai casi, nei quali si accorda l'im-
« punità perfino alla falsa deposizione in giudizio,
« quali sono i casi previsti dall'art. 235, e che val-
« gono a disculpare anche il favoreggiamento (arti-
« colo 241, § 2)? Più: perchè non si sono imitati i

« codici che almeno riservano quest'obbligo pei soli
« reati di azione pubblica, come si rileva anche dagli
« art. 98 al 103 del vigente codice di procedura pe-
« nale? È poi spaventevole la condizione da cui si
« fa dipendere l'obbligo. Essa è che i casi *possano*
« presentare i caratteri di reato. Quando entriamo
« nel campo indefinito delle *possibilità*, chi più li
« salva? Quale e quanta incertezza per persone va-
« lentissime, se volete, nell'arte medica o chirurgica,
« ma che non hanno altrettanta valentia nella scienza
« e nella pratica del giure penale, se o non sussista
« nel tale o tal altro caso l'obbligo del referto! In
« argomento di veneficio, di quante molestie può farsi
« cagione il medico o poco esperto, o troppo timido,
« o troppo zelante, che per non cadere sotto la san-
« zione penale farà il referto! Non si tema di dan-
« neggiare la giustizia sopprimendo l'articolo, perchè
« già, se chiamati, non compariranno o non depor-
« ranno quando per legge debbano deporre, cadranno
« sotto le apposite sanzioni penali, come vi cadranno
« se favoreggeranno o mentiranno con falsa depo-
« sizione. Vi è dunque sufficiente guarentigia contro
« i loro reati senza che si manifesti la necessità del-
« l'art. 242 ». ¹

52. Intanto, fino a che non sia dal legislatore abro-

¹ Progetto di codice penale del Regno d'Italia. — Osservazioni e proposte di emendamenti delle Sotto-commissioni nelle quali fu divisa la Commissione governativa istituita dal Ministro di grazia e giustizia Mancini, ecc.. Roma, 1877, pag. 32 e seg.

gato l'obbligo della denuncia, è dovere di ogni medico o chirurgo di trasmetterla nei casi, nel termine e nei modi fissati dagli articoli delle vigenti leggi sopra riportati. Dessa è un genere di scrittura molto semplice, che vuol essere concisa e aborre assolutamente da ogni pompa di erudizione e da ogni polemica. Esordisce con la indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della eseguita visita, del cognome, nome ed età della persona visitata, e, nel caso di uno sconosciuto, dei più importanti connotati valevoli a farne stabilire la identità. Passa quindi ad una nuda, ma esatta esposizione delle particolarità tutte riferibili alla lesione od alla malattia osservata, indicando la palese o presunta causa che la originò. Termina con la enunciazione di un giudizio espresso sotto i diversi punti di vista presi di mira e designati dal legislatore, ovvero con la riserva di emettere siffatto giudizio in altro referto. Non molto dissimili nella forma dalla prima denuncia sono quelle che si hanno ad inviare successivamente, sia per emettere un giudizio che non si credette di poter dare fin da principio, sia per modificarlo, e per segnalare al giudice le speciali circostanze di cui parla il surriportato articolo 133 del codice di procedura penale, sia finalmente per avvisare dell'avvenuta morte, o della seguita guarigione. In queste successive denunce s'incomincia dal riportarsi alle notizie date nella prima sulla persona e sull'offesa o malattia, e poi si passa ad annunziare i fatti sopravvenuti, e, quando abbia luogo, si chiude il breve scritto con l'espressione del

giudizio, o con la modificazione di quello in precedenza emesso, indicandone in quest'ultimo caso sommariamente i motivi. Nella denuncia di morte è bene specificarne la forma ed accennare anche i sintomi che la precedettero.

53. La *perizia*, come dissi, si distingue essenzialmente dalla denuncia perchè ha luogo in seguito a richiesta fatta nei singoli casi dall'autorità giudiziaria, ovvero dalle parti interessate. Dessa è scritta od orale, ve ne ha di specie diverse, ed è domandata non solamente sopra argomenti che interessano il Foro penale, ma anco in materia civile. Senonchè, mentre, secondo le vigenti nostre leggi, è libero ogni medico di accettare o rifiutare il mandato di una perizia, quantunque conferitogli dal tribunale, nel Foro civile;¹ non lo è egualmente quando sia chiamato a fungere da perito in questione penale. Chè in questo secondo caso non gli è permesso di rifiutarsi, senza incorrere in una multa e nel pericolo di venire anche sospeso dall'esercizio professionale; salvo che non possa addurne a motivo una giusta causa, che non è detto quale possa essere, e n'è lasciato perciò intero l'apprezza-

¹ CODICE DI PROCEDURA CIVILE, art. 260. *Quando il perito non accetti la nomina, o non comparisca nel giorno e nell'ora indicati per prestare il giuramento, o per eseguire la perizia, è nominato d'ufficio, con le norme stabilite negli articoli precedenti, un altro perito, se le parti non siansi accordate in questa nomina.*

Il perito che dopo aver prestato giuramento non comparisca nel giorno ed ora stabiliti per l'eseguimento della perizia, può essere condannato alle spese e al risarcimento dei danni.

mento al giudice.¹ Anzi può giungersi fino al punto di farlo tradurre in tribunale per mezzo della forza pubblica, secondo il disposto dell'art. 292 del codice di procedura penale.² Un dovere morale si è così convertito in un onere forzosamente imposto. Si è confuso l'obbligo della testimonianza, cui, senza dubbio, è tenuto ogni cittadino, quando ne sia richiesto nelle forme legali, e che è reclamato da necessità sociale, inquantochè non è per sua natura surrogabile, essendo gli stessi avvenimenti quelli che creano i testimoni; con l'obbligo della perizia, la quale, rifiutata da uno può essere ad altro medico affidata, e perciò non può dirsi in egual modo da un'assoluta necessità richiesto: e che, mentre da un canto offende la professionale libertà, può pure, importando un lavoro ed implicando un giudizio, tornare alcune volte, e per talune persone, assai gravoso nel senso materiale e nel morale. Mi sembra che sarebbe tanto più conforme a giustizia che il nostro codice penale fosse modificato per modo, da adottare inverso ai periti quel trattamento mede-

¹ CODICE PENALE, art. 307. *Chiunque esercita pubblicamente un'arte od una professione, e, legittimamente chiamato, ricusa senza giusta causa di presentarsi e dare il suo giudizio o prestare l'opera sua, sarà punito con multa estensibile a lire cento, e potrà anche essere sospeso dall'esercizio della propria arte o professione.*

² Lo strano poi si è che, di fronte alla imposta obbligatorietà della perizia, sta il fatto che in certi casi, quali sono quelli in cui dal Presidente è ad istanza della difesa citato un perito, non è a questo garantito in alcun modo dall'amministrazione della giustizia neppure quell'umiliante compenso che la tariffa giudiziaria gli assegna, salvo che non si tratti di un imputato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.

simo, che loro usa il codice civile. Fosse, vale a dire, anche in materia penale libero ai medici di accettare o rifiutare l'incarico di una perizia; pur mantenendo, ciò che evidentemente è ragionevole e giusto, che siano colpiti di pena quei periti, i quali, dopo avere accettato il mandato, si astengano, senza legittimo motivo, dal compiere le loro operazioni o dal comparire, se chiamati, in giudizio, assoggettandoli anche, ove ne sia il caso, alle spese del rinvio della causa.¹

54. La perizia scritta consta necessariamente di tre parti. Esordisce con un preambolo, nel quale è detto d'onde venne il mandato di eseguirla, quale ne sia lo scopo, e quali le questioni date a risolvere; passa alla esposizione dei fatti; termina con un giudizio. Nello esporre i fatti, che debbono essere narrati esattamente in tutte le loro particolarità, occorre pure indicare il tempo e il luogo in cui si procedette al loro accertamento, la pratica seguita e i mezzi adoperati pel medesimo, le cautele usate per evitare i possibili errori. Quando il perito sia stato invitato ad esprimere il suo avviso sopra dei fatti verificati precedentemente da altri, fa d'uopo ch'egli, nel riepilogarli, indichi i documenti dai quali ne attinse la cognizione; e ove sia il caso di ritenere, od almeno di sospettare, siasi incorso

¹ Anche il MITTERMAIER dichiara che non esiste la pretesa analogia tra il dovere di fare testimonianza e quello di prestarsi come perito; ed è d'avviso che a quest'ultimo ufficio non può essere costretto chi preventivamente non ne assunse gli obblighi, con l'accettarne la speciale qualifica che gli sia stata conferita in precedenza dallo Stato (Vedi opera citata, edizione citata, cap. 28, pag. 250 e seguenti).

in qualche equivoco in detta verifica, non deve omettere di avvertirlo, adducendo le ragioni che autorizzano a dubitare di tali fatti, od anche ad escluderli. Il giudizio poi con cui si chiude la perizia non dev'essere in nessun caso pronunciato seccamente e quasi a modo di oracolo, ma dev'essere motivato e dedotto dall'esame critico dei fatti raccolti. Che se, per una giusta interpretazione di questi, si appalesi il bisogno di raffrontarli e coordinarli con i precedenti e con le circostanze dei casi, delle quali il perito non fu testimonia; si rammenti il medesimo ch'egli ha la facoltà, e insieme il dovere, di domandare al magistrato d'esserne istruito, innanzi di esprimere le sue conclusioni.

Si fanno per iscritto le perizie sopra argomenti di competenza del Foro civile, come pure tutte quelle in materia penale che han luogo nel periodo istruttorio. Tra queste ultime credo opportuno di fare particolare menzione della perizia anatomo-patologica o autopsia giudiziaria, detta anche *visum et repertum*. E ciò, non perchè io voglia qui suggerire consigli per ben condurla, e indicare le speciali avvertenze da usare nei differenti casi; chè non ne sarebbe questo il luogo più acconco. Ma solo per interessarmi della questione circa la convenienza, o meno, di assoggettarla a norme fisse imposte da un regolamento.

55. Colla ordinanza del 28 gennaio 1855 veniva pubblicato in Austria un *Regolamento delle norme sulle visite giudiziarie dei cadaveri*; e l'esempio era più tardi seguito dalla Prussia, la quale, con la pub-

blicazione fatta in data del 13 febbraio 1875 del *Regolamento per le visite giudiziarie dei cadaveri*, sanciva anch'essa il metodo da seguirsi dai medici nelle sezioni intraprese nell'interesse della giustizia. La parte scientifica di questi regolamenti è attribuita a due illustrazioni mediche: pel primo al Rockitanski, al Virchow pel secondo. Dobbiamo augurarci anche noi un provvedimento analogo? Dobbiamo domandare che venga pure in Italia promulgato un regolamento che determini la tecnica delle ricognizioni e sezioni cadaveriche giudiziarie, cui debba ogni perito rigorosamente uniformarsi? Alcuni, e tra i più rispettabili colleghi, hanno esternato in proposito un parere affermativo. Mi piace di ricordare tra questi il Lazzaretti e il Tamassia. E certo han dessi perfettamente ragione in riguardo allo stato attuale delle cose. Fino a che faranno difetto i mezzi d'istruzione pratica nella medicina legale; fino a che si procederà con tanta leggerezza, come al presente, nella scelta dei periti; in guisa da dover vedere assunti a quest'ufficio dei medici, i quali ignorino perfino che esistono dei caratteri differenziali tra un feto macerato nell'utero, ed altro invaso dall'ordinario processo di putrefazione; i quali non sappiano distinguere una ecchimosi, da una lividità cadaverica; che presumano di giudicare della quantità del sangue contenuto nelle diverse cavità del cuore, sezionando questo dopo averlo tolto di sito e averne recisi i grossi vasi; che, con una temerarietà pari solo all'ignoranza, sentenzino, al semplice

vederle ad occhio nudo, che delle macchie sono indubbiamente di sangue, e di sangue umano; fino a che dovremo assistere ad uno spettacolo così affliggente, non v'ha di meglio che domandare venga a siffatti periti imposta almeno una tecnica da seguire nel compiere le autopsie. Ed io stesso, trovatomi di fronte ad un caso del genere di quelli che ho testè ricordati, non potei frenarmi dal deplorare nel pubblico dibattimento alle Assise la mancanza presso di noi di un provvedimento di tale natura. Ma il giorno, e me lo auguro non lontano, in cui questo stato di cose cangi, e si abbiano periti che meritino veramente tal nome; quel giorno, a me pare, non dovrebbe più invocarsi un regolamento che guidi i periti stessi nella esecuzione delle autopsie intraprese a scopo giudiziario. Pensi lo Stato a fornire estesi ed opportuni mezzi di pratica istruzione; esiga rigorose garanzie di capacità in quelli che vogliano accedere come periti nei tribunali. Ma, se egli è vero che ad una tecnica regolamentare delle autopsie non può assegnarsi importanza, se non in quanto si basi sugl' insegnamenti della scienza; è la scuola, sono le opere di medicina legale¹ che devono ammaestrare i medici in questa tecnica. Non conviene che il legislatore prenda la veste dell' insegnante, e a lui si sostituisca.

¹ Può tornare molto utile allo scopo la pubblicazione del prof. Giuseppe LAZZARETTI, *Propedeutica per le necroscopie e necrotomie medico-giudiziarie*, ecc., Padova, 1877; come pure l'altra del prof. Cesare LOMBROSO, *Sulla medicina legale del cadavere secondo gli ultimi studi di Germania e d'Italia*, Torino, 1877.

Mi si obbietterà che il regolamento in parola è stato promulgato appunto in paesi, nei quali l'insegnamento della medicina legale ha già ricevuto, e mediante larghissima copia di mezzi, quel perfezionamento pratico che è da noi invocato, e dove la scelta dei periti è circondata dalle maggiori possibili garanzie: e mi si ricorderanno pure gli uomini sommi che quivi ne riconobbero l'importanza e dieron mano sia a compilarlo, sia ad illustrarlo. Ma tutto ciò non vale a farmi cangiare di parere: poichè nè ogni cosa che si fa altrove è per questo a ritenersi buona e meritevole di essere imitata; nè l'autorità di altri, abbenchè grandissima, può bastare a farmene seguire l'avviso, quando trovo valide ragioni che mi dissuadono dall'abbracciarlo.

56. La perizia orale non è vincolata da tutte le regole di forma volute nella scritta: comprende ciononostante le parti principali di questa, vale a dire, la esposizione o il ricordo dei fatti osservati dallo stesso perito o da altri, e il giudizio ricavato dalla analisi dei fatti medesimi. Dessa ha luogo nei pubblici dibattimenti, sia per l'accertamento e la interpretazione di un fatto quivi sopraggiunto, o che, quantunque preesistente, prima non si conosceva, od era stato trascurato; sia per discutere sopra fatti raccolti e sopra giudizi espressi in antecedente perizia scritta; sia finalmente per dileguare qualche dubbio insorto, o per rispondere a speciali quesiti. Sono assai frequenti le perizie orali davanti le Corti di Assise e nei tribunali correzionali: si effettuano però talora anche

nei giudizi civili, in occasione che il tribunale, non trovando sufficienti per pronunciare la sentenza gli elementi offerti dalla perizia scritta, invita i periti che la compirono a dare in udienza maggiori schiarimenti, e rispondere a' quesiti che all'uopo crede di dirigere loro; e ciò a tenore del disposto dall'art. 269 del codice di procedura civile. Una sola osservazione io vo' fare in proposito di queste perizie orali: ed è quella del non lieve imbarazzo in cui può esser messo un perito, il quale, chiamato in udienza ignaro del tutto della causa che vi si discute, e dei fatti di sua competenza, e delle relative perizie scritte, sia invitato ad esprimere il suo parere su tali perizie, dietro la sola ascoltazione di una fugace lettura delle medesime fatta dal cancelliere. Non è a dire quanto sia facile il cadere in errore, per difetto della necessaria ponderazione, e pronunciare così dei giudizi arrischiati, che possono tornare di gravissimo nocumento agl'interessi della giustizia. Senonchè io non conosco articolo di legge che vieti al perito di domandare in siffatta circostanza, quando, a suo credere, la natura dell'argomento lo esiga, una dilazione che gli permetta di esaminare con calma i documenti in questione, per potersi pronunciare dietro matura riflessione. Ricordo anzi come di recente in un gravissimo processo davanti alle Assise di Roma, alcuni distinti miei colleghi, che si trovarono nella detta congiuntura, domandassero, appunto all'indicato scopo, che fosse sospesa e rinviata all'indomani la continuazione

del dibattimento, e l'ottenessero in conformità dell'articolo 510 del codice di procedura penale. Quale articolo ne dà facoltà al Presidente, non solamente per gl'intervalli necessari al riposo dei consiglieri della Corte, dei giurati, dei testimoni o degli accusati, ma anche *per altre circostanze relative alla causa*.

57. Pervenuto a questo punto, non mi resta che dire brevemente della distribuzione da darsi agli argomenti di medicina legale, per intraprenderne uno studio ordinato. Non sono poche le difficoltà che s'incontrano per stabilirla, e muovono esse dal numero considerevolissimo e dalla immensa varietà delle questioni che alla scienza medesima sono sottoposte, e per occasioni assai diverse, nel campo tanto esteso del suo pratico esercizio. Ciò che ne spiega la discordanza in cui si trovano su tal punto i trattatisti di medicina legale; de' quali chi ha seguito una, chi altra classificazione, e chi perfino, disperando quasi di potere riuscire nell'intento, non ne ha veramente adottata alcuna, ma si è fatto a svolgere i diversi argomenti l'uno appresso dell'altro, senza aggrupparli per i loro rapporti giusta un ordine prestabilito, e quasi alla rinfusa. D'altro canto non è chi non sappia quanto possa tornare utile nello studio di una scienza un buon ordinamento della materia che la riguarda.

58. Per amore di brevità io non istarò qui a passare in rassegna le diverse classificazioni da altri adottate. Dirò soltanto che qualunque classificazione, e sono tali la maggior parte, che abbia per base o

la diversità del Foro innanzi a cui sono agitate le questioni, o il diverso scopo che alla legge e ai magistrati è dato di conseguire mercè dei nostri studi, o la lesione dei diritti diversi, ha questo difetto, quando pure non le se ne possano attribuire altri, che ti lascia nell'incertezza a qual gruppo o classe riporre tu debba non pochi argomenti, che interessano egualmente or una, or altra giurisdizione, ora uno scopo, ora un altro, e si offre occasione di discuterli in circostanza di lesione di diritti diversi. La ricognizione dell'età, quella del sesso, le ricerche sulla identità di persona, l'argomento della impotenza al concubito, quello della mentale alienazione, valgano come esempi a provare il mio asserto. La divisione poi seguita dal Casper, e molto prima di lui dal nostro Fortunato Fedele, ¹ delle questioni riferibili all'uomo vivo, e di quelle che riguardano l'estinto, *biologia* e *tanatologia* forense, presenta il grave inconveniente d'indurre a scindere la trattazione di un medesimo argomento, che può talora dar luogo a ricerche in sul vivente, altre volte sul cadavere. Così l'argomento delle ferite per una parte s'appartiene alla biologia, e per l'altra se ne deve tener proposito nella tana-

¹ Dei quattro libri nei quali è divisa l'opera di sopra citata, *De relationibus medicorum*, i primi tre sono dall'autore consacrati alle questioni riferibili ai viventi, ed il quarto a quelle sui morti, in conformità precisamente della dichiarazione da lui fatta nella prefazione con le seguenti parole: *Cum enim earum rerum occasiones, de quibus medici referre solent, partim ad viventes homines, partim ad mortuos pertineant: illas tribus prioribus libris; has quarto, ac postremo comprehendit.*

tologia; di fronte all'uomo vivo, del pari che sul morto, può agitarsi la questione del veneficio, che, non altrimenti delle ferite, interessa la medicina legale anche quando non sia seguito da esito letale; le questioni circa la identità di persona, l'età, la progressa gravidanza, ecc., si discutono talora sul cadavere, e talora sul vivente.

59. Una classificazione che non va incontro agli accennati inconvenienti, e che, quantunque, sono io il primo ad ammetterlo, non possa dirsi esente da ogni imperfezione, tuttavia mi pare sia molto ragionevole e possa tornare assai acconcia allo studio della medicina legale, si è quella da me stabilita nel corso delle mie lezioni fin dall'anno 1865,¹ a seconda della natura diversa dei fatti stessi che i periti medici sono chiamati a riconoscere ed interpretare nel Foro. Questi fatti, per chi vi ponga mente, si possono, in mezzo alla grande loro varietà, riunire per le loro analogie in quattro gruppi distinti, che formano per me quattro parti, o sezioni, nelle quali possono classificarsi gli argomenti tutti della medicina legale.

SEZIONE PRIMA: *Ricognizione del sesso, dell'età e della identità di persona.* — La connessione fra questi tre argomenti è manifesta, sì che nel terzo si trovano compenetrati anche i due primi. Nel tempo stesso però, tanto la ricognizione del sesso, quanto l'altra dell'età, interessano ancora in occasioni diverse

¹ *Giornale medico di Roma*, anno II, fasc. III, 1866.

da quella in cui è posta in controversia l'identità di una persona; e quindi meritano di essere nel medesimo gruppo indicate distintamente.

SEZIONE SECONDA: *Questioni relative alla morale libertà:*

1° Della pazzia;

2° Di altri stati, patologici per la maggior parte, taluno fisiologico, che escludono o scemano la detta libertà (delirio febbrile, sonnambulismo, sordomutismo, ubbriachezza, dormiveglia).

SEZIONE TERZA: *Rapporti sessuali, loro conseguenze, e qualità del prodotto:*

1° Rapporti sessuali: *a)* nel matrimonio; *b)* nello stupro;

2° Loro conseguenze: *a)* gravidanza; *b)* parto; *c)* aborto;

3° Qualità del prodotto: *a)* il corpo espulso dall'utero ha i caratteri che lo dimostrano frutto di un concepimento? *b)* ha il feto le caratteristiche di vitalità? *c)* è desso nato vivo?

SEZIONE QUARTA: *Ricerche relative alle corporee infermità ed alla morte:*

1° Riconoscimento delle malattie corporee simulate, dissimulate, imputate, provocate;

2° Riconoscimento della realtà della morte;

3° Esame dei suoi effetti;

4° Determinazione dell'epoca di essa;

5° Studio della morte e delle corporee infermità, a seconda delle diverse cause loro, e quesiti

medico-legali che vi si conettono: *a)* inanizione; *b)* assideramento; *c)* fulminazione; *d)* ferite; *e)* soffocamento; *f)* strangolamento; *g)* appiccamento; *h)* sommersimento; *i)* veleni.

Finalmente, quasi in appendice di questa sezione si possono allocare:

6° Le speciali investigazioni intorno alla morte del neonato, e relative questioni in occasione d'infanticidio.



~~~~~

BRIDGE

1850

1850





S-90

340.7  
T 713

Insc. jan. 65 / agosto 1967  
Insc. jan. / 1981  
Insc. maio / 88

NÃO PODE SAIR  
DA BIBLIOTECA





